

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi. — Atti diversi. — Seguito della discussione della proposta di legge per il riordinamento delle Camere di commercio — Emendamento del deputato Ninchi all'articolo 11, combattuto dal deputato Boggio — Si approva l'articolo emendato dal ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Gadda sull'articolo 12 — Sull'articolo 31 relativo alle tasse discorrono i deputati Torrigiani, Casaretto, Michelini, Castagnola, Sanguinetti, Boggio, ed il ministro per le finanze — Emendamento dei deputati Berteza e Gadda all'articolo 32, approvato — Osservazioni del deputato Minghetti all'articolo 35, e risposte dei ministri per l'agricoltura e commercio, e per le finanze — L'articolo è approvato con aggiunta — Emendamento del deputato Boggio all'articolo 40, combattuto dal ministro per le finanze, e rigettato — Emendamento del deputato Castagnola all'articolo 41, approvato dopo obiezioni del deputato Gadda — Aggiunta di un articolo (43) transitorio, del deputato Guerrieri. — Domanda del deputato Mazziotti d'includere fra le urgenti la proposta di legge di pubblica sicurezza — Opposizioni del presidente del Consiglio, dei deputati Paternostro e Restelli — Non è ammessa. — Domanda del deputato Lazzaro intorno ad una circolare sull'amministrazione comunale — Spiegazioni del deputato La Farina e del ministro per l'interno. — Svolgimento e presa in considerazione del disegno di legge presentato dal deputato La Farina per l'istituzione di una direzione di sanità marittima in Messina. — votazione ed approvazione del disegno di legge dianzi discusso. — Istanza del deputato Capone circa l'applicazione delle leggi di registro e bollo nelle provincie napoletane — Spiegazioni, e dichiarazioni dei deputati De Blasiis, Michelini, Ricciardi, Budetta, Panattoni, e del ministro di grazia e giustizia — Informazioni del deputato Bottero circa il progetto di legge per il conferimento di cittadinanza italiana — Saranno nominati commissari. — Domanda del deputato Broglio intorno a un telegramma pubblicato a Palermo, relativo alla legge sul bollo, e risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

NEGROTTO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8268. Trecento quaranta cittadini di Palermo, accennando le critiche condizioni in cui attualmente si trovano quelle provincie, propongono ed implorano pronti ed efficaci rimedi amministrativi ed economici.

8269. La Giunta comunale di Bianco, provincia di Calabria Ulteriore I, svolge alcune considerazioni tendenti ad ottenere che quel comune venga elevato a capoluogo di mandamento.

8270. Copo avvocato Giuseppe, di Santa Maria, provincia di Terra di Lavoro, domanda di essere nominato avvocato dei poveri presso un collegio giudiziario delle provincie napoletane.

8271. La Giunta comunale di Patti, provincia di Messina, unisce le sue alle istanze di molti Consigli comunali, perchè si devenga al censimento dei beni ecclesiastici e delle manimorte.

8272. Marchetti Basilio ed altri 14 impiegati alla verifica delle piantagioni dei tabacchi nelle provincie delle Marche reclamano per essere stati dimessi con decreto del Ministero delle finanze 15 giugno 1861.

8273. Gli impiegati delle sotto-prefetture di Piedimonte e d'Isernia rivolgono petizioni conformi a quella registrata al n° 8253.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Presentarono i seguenti omaggi:

L'avvocato Emanuele Rapisardi, da Catania, una copia di un progetto del Codice penale italiano corredato d'osservazioni;

L'avvocato Antonio Contrucci, sei esemplari delle iscrizioni decretate per le anniversarie esequie fatte in Pontedera il 2 giugno corrente ai martiri dell'indipendenza italiana;

Il professore Vincenzo Antonio Rossi, duecentocinquanta copie d'un opuscolo col titolo: *Le traversate appennine di ferrovia nel Napoletano.*

CARATA. Prego la Camera di dichiarare di urgenza la petizione 8269 del Consiglio comunale di Bianco, Calabria Ultra I, che domanda sia resa definitiva la disposizione provvisoria presa dal Governo del Re di stabilire la sede centrale del mandamento in detto comune (e ciò ad istanza di tutti i comuni componenti il man-

damento), vantaggio tolto a Bianco per vendetta del Governo borbonico per i fatti del settembre 1847.

(È decretata d'urgenza.)

MAZZIOTTI. La relazione della legge sulla pubblica sicurezza è stata presentata al banco della Presidenza; ora a me pare che questa sia una delle leggi più urgenti da farsi, tanto nell'interesse del Governo, quanto nell'interesse particolare dei cittadini; poichè, se i cittadini devono pagare i balzelli dello Stato, hanno d'altra parte il diritto di aver guarentiti dallo Stato la vita, l'onore e le sostanze.

Ora, in alcune provincie essi si trovano gravati non solamente dei pesi dello Stato, ma ancora delle imposizioni della *camorra* ed anche dei masnadieri borbonici e non borbonici.

Quindi chiedo che al primo ordine del giorno sia posta questa legge sulla pubblica sicurezza per mostrare al paese che c'interessiamo anche della tranquillità dei contribuenti.

PRESIDENTE. Quando la Camera sarà in numero, metterò ai voti se intenda di porre questa legge all'ordine del giorno.

La parola è concessa all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Chiedo l'urgenza per la petizione 8139.

Debbo pigliar le difese di un prete; ma trattasi di un prete liberale, e siccome i preti di cotal fatta sono uccelli rarissimi (*Risa d'assenso*), così sono certo che la Camera sia per decretare volentieri l'urgenza della petizione in discorso. Il petente espone in essa le persecuzioni patite per cagione di libertà, e chiede al paese un risarcimento.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

Signor presidente, io ho chiesta la parola sul sunto delle petizioni.

Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione il cui sunto fu riferito ieri e che è a nome del signor Carlo Deidier che ricorre al Parlamento per non essere a lui stato applicato il decreto dal Ministero Ricasoli sui militari messi al ritiro, in guisa che il ricorrente tenente colonnello all'assedio di Gaeta è stato messo al riposo col soldo di semplice luogotenente. Di tanto doveva pregare la Camera.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Fabricatore scrive chiedendo un congedo di quindici giorni per urgenti ed inaspettati affari.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul riordinamento delle Camere di commercio.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10:)

« **CAPO II. Composizione di ciascuna Camera.** — Art. 5. Le Camere saranno elettive.

« Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove, e verrà determinato a mente dell'articolo 1.

« Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

« Art. 6. I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

« Essi scelgono fra loro un presidente ed un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

« Art. 7. L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo. Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

« Gli uscenti potranno essere rieletti.

« Art. 8. Il presidente ed il vice-presidente dureranno in carica due anni, e potranno essere rieletti.

« Art. 9. Il presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

« Il vice-presidente supplisce il presidente in caso di assenza, e, mancando ambedue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza.

« Art. 10. Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

« Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera.

« **CAPO III. Elezioni.** — Art. 11. Sono elettori ed eleggibili:

« a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche del comune, o che, residenti nel comune, risultino, per notorietà o per giustificazioni date, iscritti sulle liste elettorali politiche di comuni non compresi nel distretto della Camera;

« b) I capi-direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel comune, i quali trovinsi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

« c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

« d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche. »

NINCHI. La mancanza d'una circoscrizione di distretti è d'ostacolo ad un esatto apprezzamento di quest'articolo; tuttavia, quando si supponga che le Camere di commercio vengano a ricoprire, per così dire, il suolo italiano, e ciascuna d'esse estenda la sua autorità sopra un distretto della periferia di 60, 70, 80 chilometri, farò avvertire che entro questa periferia si troveranno moltissimi uomini appartenenti a comuni rurali, i quali pagano 40 lire d'imposta diretta, ed avranno un'attinenza molto remota e accidentale col commercio e col'industria, come accade in ogni piccolo paese in cui un tale che vende il sale, che fa il calzolaio, il carrettiere, si trova a pagare 40 lire d'imposta su proprietà che è il principale fondamento della sua esistenza; ma tra il mestiere, l'arte e l'industria, ne è l'accessorio e accidentale complemento. Credo per ciò che, quando avremo formati i distretti, la maggior parte degli elettori risulterà appunto di questi piccoli proprietari soprattutto nei luoghi campestri, i quali in via accidentale esercitano una qualche industria, senz'aver nè il grande motore che interessa, nè la capacità richiesta per formar parte di una Camera di commercio. A ciò si aggiunga che gli elettori di questi piccoli luoghi rivolgono naturalmente tutta la loro fiducia in persone che sono loro di continuo presenti, in persone che sole conoscono intimamente; indi avverrà che la Camera di commercio si componga principalmente di tali persone che, domiciliate in paesi rurali, digiune degli usi e delle tradizioni commerciali, non avranno il forte volere, e l'interesse, e la capacità di bene comporre ed amministrare gli affari di commercio, a cui sono pressochè estranee. Come potrà dunque una Camera di commercio così composta disimpegnare le attribuzioni che ad essa incombono? Avvertite, o signori, che la Camera di commercio non è come un Consiglio provinciale, che ha una deputazione permanente; non è come un Consiglio municipale che ha una Giunta. La Camera di commercio da sè medesima e senza il sussidio di delegati esaurisce le incombenze ordinarie, e le altre che in linee eccezionali il Governo le affidi. Come si può supporre che ogni 10 o 15 individui che appartengono a vari paesi distanti fra di loro 70, 80, 100 chilometri convengano nel luogo ove risiede la Camera, per decidere se quel sensale può avere o no la patente, se quel perito può o non può essere riconosciuto, e così per altre incombenze di maggiore o minor conto? Voi direte che, essendo gl'industriali e commerciali del distretto sottoposti al pagamento della tassa, è ragionevole che abbiano a fruire del diritto d'elezione.

Io però mi oppongo anche a questa tassa. A me non pare conveniente, mentre tassa lo Stato, mentre tassano le provincie e tassano i municipi, vengano ancora le Camere di commercio a tassare questi poveri industriali che si trovano in luoghi secondari ed uniscono la loro industria alla proprietà per campare un poco meglio la vita.

Io dunque vorrei che il diritto elettorale, ossia l'elezione, tanto attiva, che passiva, venisse limitata al co-

mune in cui risiede la Camera di commercio, e così pure a questo comune si estendesse solo la tassa; giacchè l'uso soltanto, il tacito consenso della popolazione in cui risiede la Camera di commercio, a parer mio, fa tollerare che un altro corpo morale possa venire ad imporre delle tasse.

Quindi io proporrei in via di emendamento che, ove è detto *nel distretto della Camera*, si dicesse *nel comune della Camera*.

SELLA, ministro per le finanze. Si potrebbe dire *nel comune che è sede della Camera*.

NINCHI. Bisognerebbe dire *nel comune ove risiede la Camera*.

PRESIDENTE. L'onorevole Ninchi propone che alla lettera *a* dell'articolo 11 invece di dire: « colle liste elettorali politiche dei comuni non compresi nel distretto della Camera di commercio, » vorrebbe che si dicesse...

NINCHI. L'articolo dice che sono elettori ed eleggibili tutti gli esercenti commerci, arti ed industrie, maschi, nazionali.

PRESIDENTE. È d'uopo leggere l'articolo 11 proposto dalla Commissione e non quello del Ministero, perchè quest'ultimo non è in deliberazione.

SELLA, ministro per le finanze. Intanto che l'onorevole Ninchi si occupa di formulare il suo emendamento, dirò che mi pare che l'idea che lo mosse a farlo sia abbastanza chiara; egli vorrebbe che il diritto di eleggere i membri alla Camera di commercio, ed il diritto di essere eletto fosse soltanto conferto a coloro i quali risiedono nelle città in cui questa Camera di commercio ha sede, perchè in generale suole aver sede in una città.

Su questo non pare possa essere questione, ma avendo udito che qualcuno ha chiesto la parola, lascio ad altri la parola prima di esternare le mie idee in proposito.

BOGGIO. Appunto perchè io aveva inteso essere questo il vero senso della proposta dell'onorevole preopinante, io aveva domandato la facoltà di parlare per contraddire a questa sua mozione.

Se l'articolo 11 dicesse che allora solamente le elezioni saranno valide quando concorra alle medesime la metà, più uno, per esempio, di coloro che avrebbero diritto ad intervenire all'assemblea elettorale, la mozione dell'onorevole preopinante potrebbe avere qualche utilità pratica.

Ma dappoichè il paragrafo *a* di questo articolo 11 conferisce questo diritto elettorale a tutte le persone aventi i requisiti qui indicati abitanti nel distretto, senza però fissare un numero determinato di elettori, che debba concorrere alle assemblee, non vi è più nessun inconveniente a lasciare che sieno elettori anche coloro che non abitano nel comune dove avrà sede la Camera di commercio.

L'inconveniente al quale voleva ovviare l'onorevole preopinante consisteva nella difficoltà che molti elettori proveranno a trasportarsi in luogo distante dalla loro abitazione per esercitare il diritto elettorale; ma sic-

come quest'esercizio del diritto elettorale è una facoltà che loro si attribuisce, ma non è necessario che venga di fatto esercitato da tutti, perchè l'elezione si compia, noi possiamo accordare a tutti coloro che si trovano nel distretto la qualità di elettore. I più diligenti, coloro che vorranno approfittare di questo diritto, ne approfitteranno; coloro ai quali troppo grave è il trasportarsi dal loro domicilio alla città dove l'elezione ha luogo, costoro non interverranno all'elezione; ma intanto non vi sarebbe ragione per circoscrivere ai soli abitanti della città dove ha sede la Camera di commercio il diritto elettorale, mentre anche gli abitanti degli altri comuni compresi nel distretto della Camera di commercio, essendo da questa rappresentati, debbono avere eguale diritto di concorrere a formarla, sempre quando di questa loro facoltà intendano giovare.

Conchiuderò col ricordare un precedente, sebbene appartenga ad un altro ordine d'idee. Ricorderò ciò che si era stabilito relativamente ai giurati.

Quando nel 1848 si fece la prima applicazione dei giurati per i reati di stampa, abbenchè la legge dicesse che sarebbero giurati tutti gli elettori politici del distretto della Corte d'appello, invalse la pratica che si dovessero solamente estrarre i giurati fra coloro che erano nelle città dove aveva sede la Corte d'appello; or bene codesta pratica era stata consigliata dalle considerazioni medesime che l'onorevole preopinante poneva innanzi per appoggiare la sua mozione. Codesta pratica sollevò vive ed incessanti lagnanze, in quanto che nel medesimo tempo vi era un aggravio eccessivo per gli abitanti della città dove sedeva la Corte d'appello, e vi era un'ingiustizia verso quegli altri che, risiedendo fuori della città dove era la Corte d'appello, si trovavano esclusi per questo solo fatto dall'esercitare un diritto, una facoltà che doveva essere comune. Qui nel caso concreto ciò è tanto più applicabile in quanto che l'esercizio della facoltà elettorale è certo meno gravoso di quanto lo sia l'esercizio dei giurati...

NINCHI. Domando la parola.

BOGGIO... Di modo che, parendomi che la mozione dell'onorevole preopinante introdurrebbe una distinzione non giusta, introdurrebbe una specie di privilegio in favore degli abitanti della città ove avesse sede la Camera di commercio, ed escluderebbe dal concorrere a formarla la maggior parte di coloro sull'interesse dei quali la Camera di commercio deve provvedere, pregherei per questo riflesso l'onorevole preopinante a non voler insistere nella sua mozione, la quale gli era consigliata da sentimenti che certamente sono lodevoli, ma che condurrebbe a conseguenze a più d'un titolo dannose ed ingiuste.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la proposta dell'onorevole Ninchi è appoggiata. Essa consiste nel sostituire alle parole: « i comuni non compresi nel distretto della Camera, » queste altre: « i comuni non compresi in quello dove ha sede la Camera. »

Chi intende appoggiare quest'emendamento, sorga.
(È appoggiato.)

L'onorevole Ninchi ha facoltà di parlare.

NINCHI. L'onorevole Boggio, forse pel difetto della mia parola, non ha abbastanza compreso quello che io ho detto; almeno ciò mi parve rilevare dalla sua confutazione. Egli suppone che io sostenga non dovere tutti gli elettori politici di un distretto di una Camera di commercio aver diritto di concorrere alla formazione della Camera medesima, perchè abbiano difficoltà di riunirsi all'elezione dei membri componenti la Camera.

Non è perchè abbiano difficoltà di riunirsi che io dico che il diritto elettorale non si debba estendere a tutti gli elettori politici del distretto della Camera, ma perchè tutti questi elettori politici, tuttochè abbiano il privilegio di pagare quaranta lire allo Stato, non hanno sempre un interesse commerciale abbastanza pronunziato, nè la capacità commerciale, per poter pronunciare sull'idoneità di quegli uomini che vogliono eleggere a formare e compiere quella rappresentanza che si chiama Camera di commercio, e meno poi a comporre e rappresentare la Camera stessa una volta che siano eletti. All'adempimento esatto di quest'ufficio si oppone soprattutto la distanza dei luoghi. Questa è la ragione.

In un distretto di settanta od ottanta chilometri di periferia, in un distretto soprattutto agricolo voi avrete moltissimi i quali pagano 50 lire allo Stato e fanno i calzolari, vendono il sale, fanno negozi di trasporto e via dicendo; chiamerete voi tutta questa gente a Genova, per esempio, in Ancona a comporre la Camera di commercio? Questa gente ha l'incapacità di giudicare degli uomini che si propongono alla formazione delle Camere di commercio, presenta anche maggior inettezza a trattare i gravi interessi di cui si deve occupare la Camera di commercio. Permettete che questa si componga degli uomini e cogli uomini che, risiedendo nel precipuo centro commerciale, hanno tutti i requisiti e le agevolezze per trattar bene gli affari di tutto il distretto. L'interesse di un centro commerciale è di secondare la prosperità e la ricchezza dei paesi che lo circondano.

Quest'armonia pericolosa ove componiate le Camere anche cogli industriali del distretto. I loro interessi sembreranno sempre in armonia con quelli del centro principale ove risiede la Camera?

In ultimo noi dobbiamo considerare che le Camere di commercio non sono corpi naturali viventi come il municipio o la nazione, ma sono una specie di accademie, sono una creazione del ministro di agricoltura e commercio. E per conseguenza, siccome non si può imporre a poveri industriali di distretto di pagare una tassa, e mettere altri tassatori oltre lo Stato, il municipio e la provincia, così credo che sia una condiscendenza strana il voler dare ad essi un diritto ad elezioni che non hanno mai reclamato e per le quali non hanno nessun interesse.

Conchiudo pertanto che il diritto elettorale venga ristretto ai commercianti della città ove risiede la Camera di commercio, e correlativamente quando saremo a trattare delle tasse, che queste venissero anche limitate al luogo dove la detta Camera risiede.

TORNATA DEL 12 GIUGNO

C'è un correlativo. Come vorrei io chiedere di togliere a questi industriali il diritto di elezione tenendoli tuttavia obbligati a pagare la tassa? Ed io credo di far più vantaggio a questi industriali del distretto togliendo loro il diritto d'elezione ed esonerandoli nello stesso tempo dalla tassa, che non voi, signori, che nel dar loro questo brillante diritto li volete sottoporre ad una nuova categoria di balzelli.

BOGGIO. È verissimo che io non aveva risposto ad uno degli argomenti addotti dall'onorevole preopinante, cioè all'argomento della capacità; ma, a dire il vero, io era trattenuto dal rispondervi da una considerazione che è un po' personale a me, come a tutti i miei colleghi. Io non voglio esagerare l'importanza della qualità di deputato, ma almeno almeno tanto quanto un membro della Camera di commercio un deputato debbe valere. Ora, ei mi sembrava singolare discutere qui sul serio quest'argomento, se coloro che sono capaci di eleggere un deputato sono incapaci di eleggere un membro della Camera di commercio. Ecco perchè io non aveva discussa la questione della capacità, imperocchè ritenete che si tratta di attribuire la qualità di elettori dei membri della Camera di commercio a coloro che sono già elettori dei deputati. Questo rispondo sull'appunto della capacità.

Si è soggiunto ora che questo diritto di concorrere all'elezione, piuttosto che un diritto sarà un peso. Ragione di più, dico allora, per estenderlo a tutti. Volete che sia un diritto? E voi dovete estenderlo a tutti affinché non si lagnino coloro che sono privati. Credete invece che sia un peso? Ma estendetelo a tutti affinché non si lagnino coloro sui quali esclusivamente lo fareste ricadere. Per modo che comunque l'onorevole preopinante voglia considerare questo diritto d'elezione, evidentemente deve essere accomunato a tutti; non si deve far distinzione fra abitante di distretto e abitante di comune. Ben io debbo rivolgere alla Commissione una preghiera, imperocchè si è sollevato un dubbio. Si è a mezza voce accennato che noi stiamo qui discutendo *de lana caprina*, inquantochè pare a taluni onorevoli nostri colleghi, non dico l'onorevole preopinante, che la Commissione all'alinea *a* del suo articolo 11 abbia detto precisamente su di che ora si sta discutendo.

Io non lo credo, e trovo che la redazione della Commissione è giusta, che non è esatto che la penna abbia tradito l'intenzione di chi scriveva l'articolo. Nel mio modo di vedere l'articolo della Commissione esprime chiaramente che saranno elettori per le Camere di commercio tutti gli elettori politici di tutti i comuni esistenti nel distretto delle Camere di commercio.

Infatti l'alinea *a* dice:

« Sono elettori ed eleggibili:

« *a*) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche del comune, o che, residenti nel comune, risultino, per notorietà e per giustificazioni date, iscritti sulle liste elettorali politiche di comuni non compresi nel distretto della Camera. »

È dunque evidente che anche quando troviamo il vocabolo *comune* al singolare, questo vocabolo *comune* si riferisce sempre all'ultima parte di quest'articolo, cioè agli elettori iscritti in tutti i comuni il cui complesso forma il distretto che costituisce la giurisdizione delle Camere di commercio.

Quindi io credo che la Commissione si è espressa in modo abbastanza chiaro, e che in ogni caso non le sarà difficile, qualora taluno conservasse ancora qualche dubbio, di proporre una redazione che ogni dubbio tolga a questo riguardo.

SANGUINETTI. Domando la parola.

BOGGIO. Chiarito questo punto, io insisto, per queste ragioni e per le altre già dette, perchè la Camera, mantenendo lo spirito di quest'alinea qual è proposto dalla Commissione, dichiaro che tutti gli elettori politici, come è detto qui, dei singoli comuni componenti il distretto delle Camere di commercio, abbiano a concorrere a nominare i membri di esse.

NINCHI. Domando la parola.

BOGGIO. Un diritto debbono averlo tutti egualmente, perchè, se è un peso, sarebbe la suprema delle ingiustizie il farlo ricadere sopra alcuni solamente, perchè il precedente che ha citato viene in appoggio appunto di questa argomentazione, inquantochè la legge del 1859, cioè il Codice di procedura criminale, dichiara precisamente che concorrerebbero gli elettori iscritti nei singoli comuni di tutto il distretto della Corte d'appello.

Finalmente se hanno questi elettori capacità sufficiente per mandarci noi qui a rappresentare la nazione, avranno *a fortiori* la capacità di nominare i giudici delle Camere di commercio.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Debbo prima di tutto convenire che la locuzione di questo primo alinea veramente non è felice, e credo poterlo dichiarare dacchè ne sono stato press'a poco lo autore.

Perchè riesca più chiara, converrà dire:

« Sono elettori ed eleggibili tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi che trovinsi iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi comuni, risultino, ecc. »

Quanto alla proposta dell'onorevole Ninchi non dirò molte parole, parendomi cosa troppo ovvia per credere che possa dar luogo a lunga discussione. Questa proposta verrebbe a sconvolgere tutta la legge ed a perturbarne interamente lo spirito.

Adottando la proposta si verrebbe ad istituire delle Camere di commercio le quali non rappresenterebbero se non le particolari industrie e il commercio accentrato nelle città abbastanza importanti per essere sede di una Camera.

Ora, può essere questo lo spirito di questa istituzione? Non esito a dire di no; evidentemente noi vogliamo che sia tutto in complesso rappresentato il commercio e tutta l'industria dello Stato. Dunque devono concorrere ad eleggerne i membri tutti quelli che,

essendo addetti al commercio od all'industria, vi hanno interesse.

Già l'onorevole Boggio ha dimostrato non essere il caso di muovere dubbi sulla capacità di questi elettori, perchè possono eleggere i deputati.

L'onorevole Ninchi ha detto inoltre che non vi avranno neppure interesse. Ma, come potrebbero esse non avervi interesse? Delle persone che esercitano commerci ed industrie possono non avere interesse ad essere rappresentate nella Camera di commercio? Ve l'avranno sempre, sia che risiedano nella città in cui ha sede la Camera stessa, sia che risiedano altrove.

Non spenderò ulteriori parole perchè mi sembra troppo chiara la cosa. Questa proposta potrebbe circoscrivere l'influenza, l'azione di coteste Camere che possono riescire importanti, di tanto che per verità lo scopo dell'istituzione loro, a parer mio, verrebbe quasi meno, imperocchè qualora si trattasse degl'interessi degli abitanti d'una particolare città, credo che, per esempio, il Consiglio comunale, o una sezione, o che so io, potrebbe benissimo incaricarsi di rappresentare questi interessi.

Qui vogliamo delle Camere speciali di commercio, di industria, onde abbiano veramente nel loro complesso, essendo estese su tutta la superficie del regno, a dare al Governo i lumi che occorrono sopra tutto in generale il commercio e l'industria del paese.

Pregando quindi il presidente a tener conto dell'emendamento che io ho proposto, il quale vale a render più chiara la dicitura di quest'articolo 11, ed a voler invitare la Camera a deliberare in proposito, esprimo la speranza che essa non vorrà accettare la proposta dell'onorevole Ninchi.

NINCHI. La ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole ministro sarebbe così concepito:

« Tutti gli esercenti, ecc., che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi comuni, risultino per notorietà o per giustificazioni date iscritti sulle liste elettorali politiche di altri comuni. »

L'onorevole Ninchi ha ritirato il suo emendamento?

NINCHI. Sissignore.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo coll'emendamento del quale testè fu data lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Non sono nè eleggibili, nè elettori, le persone di cui all'articolo 23 della legge comunale e provinciale, e sono pure ineleggibili gl'impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

« I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio. »

Mi pare che si dovrebbe dire... *della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859.*

SELLA, ministro per le finanze. Lo rende più chiaro.

GADDA. Domando la parola.

Io pregherei l'onorevole ministro a considerare se non

sarebbe opportuno di stabilire categorie per la eleggibilità, onde potessero proporzionalmente essere rappresentati i vari rami di commercio e d'industria in rapporto della loro importanza. In questo articolo trattandosi dei caratteri della eleggibilità, mi sembrerebbe il luogo opportuno per inserire una disposizione relativa a questi speciali caratteri di eleggibilità che vorrei aggiunti agli altri.

Io mi riservo, dopo che avrò intesa la risposta che favorirà darmi l'onorevole ministro, di formulare la mia proposta.

SELLA, ministro per le finanze. Sarebbe nell'articolo 12.

GADDA. Dopo l'articolo 12.

SELLA, ministro per le finanze. Io sono dolente di non essere dell'avviso esternato dall'onorevole Gadda, il quale l'aveva di già manifestato nel seno della Commissione dove aveva l'onore di essergli collega.

Dirò alla Camera le ragioni per cui la Commissione ad unanimità, meno il voto dell'onorevole Gadda, ha creduto di non dover aderire a questa idea da lui sostenuta, che cioè convenisse fare delle categorie di commercianti e d'industriali tra cui dovessero essere eletti i membri della Camera di commercio.

Egli insisteva perchè si stabilisse, a mo' d'esempio, che nelle Camere vi sarebbero tanti negozianti di seta, tanti di cotone, tanti delle lane, tanti banchieri, e via discorrendo.

Capirà anzitutto la Camera la difficoltà di compilare categorie di questo genere. L'onorevole Gadda mi potrebbe citar l'esempio della Lombardia, in cui vi sono veramente categorie di commercianti e d'industriali alle quali debbono appartenere per un determinato numero i membri della Camera.

Prima di tutto c'è una difficoltà gravissima nel fare queste tabelle, e farle con una certa equità, poichè bisogna notare che tutte le industrie vanno variando in un modo singolare ed imprevedibile, per cui queste tabelle, qualora si volessero tener fisse, l'istituzione di queste Camere potrebbe trovarsi a capo di qualche tempo in urto coi fatti; potrebbe essere che ne nascesse una tale sproporzione nei rappresentanti delle Camere da metterle in pericolo pei loro stessi interessi.

Basta una strada ferrata per ispostare ad un tratto industrie e commercio, per cui quella medesima istituzione che poteva essere tollerabile in un dato tempo potrebbe diventare di lì a qualche poco assolutamente intollerabile.

Oltre a ciò c'è una difficoltà seria, massime chiamando tanti elettori ad eleggere i membri delle Camere di commercio; c'è una difficoltà veramente seria nel prescrivere queste determinate categorie, nel far sì che gli elettori portino i loro voti sopra persone appartenenti a queste determinate classi, imperocchè sarebbe necessario allora che si venisse alla pubblicazione dei ruoli dei commercianti, bisognerebbe classificare i commercianti e gli elettori in certe determinate categorie, lavoro fastidioso, lavoro impio e che non credo voglia

TORNATA DEL 12 GIUGNO

essere molto nell'indole delle nostre istituzioni, che ripugnano alle distinzioni di classi e di persone.

Quindi alla grandissima maggioranza della Commissione è sembrato che si dovesse senz'altro considerare la semplice qualità di appartenere all'industria ed al commercio di un paese per poter essere elettore ed eleggibile.

Si è osservato che vi ha una grande solidarietà d'interessi fra tutti coloro che sono applicati all'industria ed al commercio, per cui veramente non si sa vedere per quale ragione abbiano i membri di una Camera ad essere presi in determinate categorie.

Del resto, comunque si facciano queste categorie, vi saranno sempre delle speciali categorie dell'industria e del commercio che non vi potranno essere rappresentate, imperocchè il numero dei membri delle Camere non è molto grande, e se non vo errato, sarebbe dai nove ai venti. Ora, quando avessimo una Camera di commercio composta soltanto di nove individui, come si farebbe ad indicare nove categorie di commercianti e d'industriali fra cui debbano essere inesorabilmente scelti i membri della Camera?

Egli è perciò che la maggioranza della Commissione (ed io sono dolente di dover persistere in quest'avviso) non credette conveniente che fosse limitata in questo modo la sfera di azione degli elettori, e che dovesse esser fatta loro facoltà di scegliere chi volevano, purchè fosse un commerciante od un industriale.

Del resto si potrebbe far lo stesso ragionamento, per esempio, a proposito del Parlamento. È evidente che la Camera rappresenta i più vitali interessi del paese. È nulla l'importanza delle Camere di commercio e di altre simili istituzioni a petto dell'importanza della Camera; è evidente, dico, che tutte le classi della società avrebbero diritto di essere rappresentate nella Camera, onde far sostenere i loro interessi. Ora non è mai venuto in mente ad alcuno di dire: dei deputati se ne prenderanno tanti fra gli agricoltori, tanti fra gli industriali, tanti fra i curiali, ecc. Nella Camera c'è una categoria sola, che è limitata, ed è quella degli impiegati; ma questo limite è stabilito per considerazioni di tutt'altro genere. Capirà dunque la Camera che sarebbe un principio non consono all'indole delle nostre istituzioni il voler fissare le categorie fra cui debbono essere scelti gli eletti.

Del resto lo stesso ragionamento si potrebbe fare per i Consigli comunali e provinciali. Le nostre leggi sono amplissime, ammettono certe determinate categorie di elettori, dicono in generale quali sono i requisiti che debbono avere coloro che possono essere eletti; ma non c'è nelle nostre istituzioni alcun precetto o precedente che stabilisca doversi scegliere i candidati fra date categorie.

Confido quindi che la Camera non vorrà accettare la proposta dell'onorevole Gadda.

PRESIDENTE. L'onorevole Gadda ha facoltà di parlare.

GADDA. Mi sembra che la differenza fra gl'interessi politici e quindi le elezioni politiche che vi si riferiscono,

e gli interessi puramente materiali, quali sono quelli del commercio, sia tale che non si possa ragionevolmente fondarvi un argomento d'analogia, come vorrebbe il signor ministro.

D'altra parte io osservo che uno dei principali scopi delle Camere di commercio si è di fornire lumi al Governo, onde si faccia iniziatore di quei provvedimenti legislativi che possono meglio tornar acconci al pubblico interesse. Ora, come potrebbero le Camere di commercio fornire questi lumi, se fossero assorbite, per esempio, da una sola industria, da un solo ramo di commercio, e gl'interessi degli altri commerci e delle altre industrie non vi fossero debitamente rappresentati?

Tuttavia, siccome veggo che questa questione assumerebbe proporzioni più ampie di quelle che io credeva, attesa l'opposizione dell'onorevole ministro delle finanze, non faccio una proposta concreta, per lasciare la Camera al progresso dei suoi lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'articolo 12 s'intenderà approvato.

(È approvato, e sono indi approvati i seguenti articoli:)

« Art. 13. La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al governatore ed alla deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

« Contro le decisioni della Camera o del tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione essa si trova nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

« Art. 14. Il Governo con regio decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e le elezioni si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei comuni ove essa ha sede.

« In ogni sezione elettorale si pubblicherà, ad ogni elezione ed in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal tribunale che ne fa le veci.

« Art. 15. Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

« Art. 16. L'ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e

sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio.

« Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni proferite dall'ufficio.

« Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai componenti l'ufficio ed annesse al verbale.

« Art. 17. Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data.

« La Camera, o in sua vece il tribunale, nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette.

« Art. 18. Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci.

« Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell'ufficio elettorale.

« Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

« Il tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

« Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali.

« Art. 19. Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge.

« Art. 20. Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori nei termini medesimi dell'articolo 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro che ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti, l'anziano di età.

« Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso.

« Si riterrà parimente per escluso chi per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera.

« Art. 21. Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

« In caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

« In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

« Chi surrogherà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore.

« Art. 22. Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui che è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

« Art. 23. Le elezioni si effettueranno di pien diritto

la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1° gennaio successivo.

« Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o di istituzione d'una Camera nuova, un decreto reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatorii, non che l'insediamento della Camera.

« Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento.

« Art. 24. Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'articolo 7, si considererà come entrata in funzione il 1° gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il 1° gennaio del seguente anno.

« CAPO IV. *Adunanze.* — Art. 25. Le adunanze di una Camera saranno legali quando v'interrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

« Mancando il numero legale, ed essendovi urgenza, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, dei quali sarà data nota nell'avviso della seconda. »

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TORRIGIANI. Io chiedo la soppressione delle parole *ed essendovi urgenza*. Quest'articolo è analogo perfettamente all'articolo 86 della legge comunale e provinciale ove veggo che i Consigli comunali deliberano alla seconda udienza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Se la Commissione non ha alcuna difficoltà, io per me accetto questa soppressione.

CASTAGNOLA. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, si intenderà approvato l'articolo 25 colla soppressione delle parole *ed essendovi urgenza*.

(La Camera approva, indi sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 26. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

« In caso di parità, quello del presidente o di chi ne farà le veci sarà preponderante.

« Art. 27. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione.

« Art. 28. Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro.

« CAPO V. *Impiegati.* — Art. 29. Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta da approvarsi dal

TORNATA DEL 12 GIUGNO

ministro d'agricoltura, industria e commercio, e potranno rivocarli.

« Le nomine e le rinvocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a squittinio segreto.

« Gli inservienti saranno nominati dal presidente e revocabili da lui. »

MICHELINI. Domando se questi impiegati saranno altrettanti impiegati governativi aventi diritti a pensione ed a tutti gli altri privilegi concessi agli impiegati governativi.

SELLA, ministro per le finanze. Questi impiegati rivestiranno il carattere d'impiegati delle Camere di commercio, ma non saranno per nulla impiegati governativi; anzi se l'onorevole Michelini vuole compiacersi di leggere l'articolo 39 vedrà che sono colà indicate le norme con cui gl'impiegati della Camera attuale che possono avere carattere d'impiegati governativi deggiono passare a carico delle nuove Camere di commercio.

L'onorevole Michelini può quindi andar tranquillo che non si tratta d'istituire nuove categorie d'impiegati.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, l'articolo 29 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« CAPO VI. *Patrimonio e tasse.* — Art. 30. Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

« Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali. »

(La Camera approva.)

« Art. 31. Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti;

« b) Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura;

« c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od, in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

« Niun diritto o tassa potrà essere stabilita se non con approvazione del Governo, da emanare con decreto reale dietro parere del Consiglio di Stato. »

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TORRIGIANI. Mi pare grave veramente ciò che questo articolo indica al paragrafo c, voglio dire la facoltà data alle Camere di commercio d'imporre tasse su tutti i commercianti, qualunque siano i loro redditi. Io credo che se fosse stata votata dal Parlamento una legge di imposta sulla rendita, la quale stabilisse un estremo limite oltre il quale non si potessero imporre i contribuenti, avremmo una traccia chiara per sapere anche quali sarebbero i commercianti esclusi da questa tassa; mancando questa traccia io credo che noi la potremo

tuttavia desumere dal censo che devono pagare i commercianti per essere elettori.

Io proporrei dunque un emendamento nel senso che i commercianti i quali pagano il censo elettorale possono essere imposti, e quei commercianti che non pagano censo elettorale non lo abbiano ad essere.

Intendo che il limite è veramente troppo piccolo; vorrei allargare di più l'esenzione, ma la difficoltà nella quale mi trovo fa sì che almeno almeno si abbia un modo per non colpir tutti i commercianti anche i più poveri.

CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CASARETTO. Io mi opporrei alla proposta dell'onorevole Torrigiani, perchè essa avrebbe un cattivo risultato politico, sarebbe una pena imposta a quel commerciante che si facesse inscrivere sulle liste elettorali; ne verrebbe da ciò un incoraggiamento a non farsi inscrivere nelle liste elettorali.

TORRIGIANI. Domando la parola.

CASARETTO. Abbiamo già sin d'ora a lamentare molta noncuranza; se noi adottiamo ancora questo stimolo o per lo meno questa remora a farsi inscrivere nelle liste elettorali, sarà sempre maggiore la noncuranza dei cittadini a questo riguardo.

La conseguenza diretta della proposta dell'onorevole Torrigiani sarebbe di far pagare un tributo per poter far parte delle liste elettorali.

TORRIGIANI. Io faccio osservare all'onorevole Casaretto che queste iscrizioni si debbono fare necessariamente. Come si desumeranno gli elettori e gli eleggibili delle Camere di commercio? Si desumeranno dalle liste elettorali politiche. Non è necessario che uno si vada ad inscrivere; io vedo anzi che le liste per le elezioni di queste Camere si ritrarranno da quelle che saranno già formate per le elezioni comunali. Insisto poi sull'idea che qualche eccezione sia fatta, perchè io mi preoccupo dei poveri merciaiuoli che vivono alla meglio, vendendo qualche ago, qualche fettuccia nelle campagne. Se la legge dà quest'arbitrio di tassare tutti, senz'alcuna eccezione, le risorse finanziarie che ne verranno alle Camere saranno pochissime, ma verremo a colpire quelli che a stento campano la vita colla loro industria.

SELLA, ministro per le finanze. Io non contesto nemmeno quello che, secondo il solito, con tanta ragionevolezza ha osservato l'onorevole Torrigiani, che cioè debba parere un po' limitata la redazione di questo alinea. Per verità l'alinea si poteva redigere meglio, ove fosse andata innanzi quella legge di tassa sulla rendita alla quale l'onorevole Torrigiani alludeva. Ma per altra parte vediamo un po' se sia conveniente che sia accettata ora una locuzione per cui venga ad essere la tassa imposta semplicemente sopra coloro che, oltre all'essere commercianti e industriali, sono anche elettori. Questa, mi pare, è la questione che propone l'onorevole Torrigiani; bisognerebbe dire che sarà la tassa riscossa semplicemente dagli esercenti commerci e industrie che fossero elettori.

TORRIGIANI. Se mi permette l'onorevole ministro, leggerei l'emendamento come l'avrei redatto. Sarebbe un altro alinea che direbbe così:

« Non potranno sottoporsi a tassa veruna quegli esercenti commerci e industrie i quali non paghino il tributo richiesto per legge onde acquistare la capacità elettorale. »

SELLA, ministro per le finanze. A parer mio, l'inconveniente temuto dall'onorevole Torrigiani, che si vadano cioè tormentando piccoli commerciali e simili non esisterà in pratica per la semplice ragione che le spese di riscossione della tassa quando fosse estesa al di là di certi limiti verrebbero ad eccedere quello che se ne introiterebbe. Presumo quindi che le Camere stesse avranno interesse che ciò non avvenga, perchè qui non è detto che si debbano tassare tutti gli esercenti, commerci e industrie in proporzione del loro traffico. Lasciando la ccsa indeterminata, le Camere stesse le quali naturalmente sono le tutrici di ogni specie di commercianti, e che hanno anch'esse interesse grandissimo a non mettere tasse contro le quali troppo si elevino i clamori...

TORRIGIANI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze... tasse improvvise in questo senso che, come diceva, le spese di riscossione conferrebbero una porzione troppo grande del preventivo che potrebbero dare; credo perciò, lo ripeto, che non ci sarebbe grande inconveniente a lasciar le cose come stanno, nell'impossibilità in cui oggi siamo, per mancanza della tassa sulla rendita, di meglio precisare la cosa. Credo che l'argomento addotto dall'onorevole Casaretto non sia senza importanza. Credo, per esempio, che non vi sia qui mezzo di obbligare gli stranieri che esercitano commerci od industrie a farsi iscrivere come elettori e per conseguenza temo che anche quest'eccezione di cui parla l'onorevole Torrigiani potrebbe dar luogo per altra parte, per certi paragoni ingiusti, a molte lagnanze. Perchè io non vedrei poi come fra uno il quale paga, supponiamo, 39 lire di censo ed uno che ne paga 40 debba correre tal differenza che uno debba sopportare una tassa e l'altro no.

Io credo che in queste cose dobbiamo aver fiducia in queste Camere elette dai commercianti stessi, le quali avranno cura di mettere delle imposte che non siano troppo disaccette, e che soprattutto mette conto di far riscuotere.

TORRIGIANI. Se mi permette, risponderò qualche parola e risponderò prima all'ultimo suo argomento.

Il ministro ha detto: badate che fra il censo di trentanove lire e quello di quaranta è così tenue la differenza, che io non vi vedrei un motivo di valutabile demarcazione.

Ma io prego l'onorevole ministro di osservare che questo suo argomento varrebbe anche per tutte le altre tasse. Anche quando ci fosse una tassa sulla rendita, la medesima avrebbe pur sempre un estremo limite, e questo non sarà forse di un franco, perchè potrebbe scendere anche a cinquanta centesimi. Quindi io penso

che l'onorevole ministro non vorrà troppo insistere su questo argomento.

Vengo poi al caso pratico, e dico: in che modo si stabiliranno i ruoli di questi contribuenti? Se io non erro, la Camera di commercio darà le opportune istruzioni a tutti i comuni del suo distretto, e allora i sindaci cominceranno dal notare tutti quelli che esercitano commercio, arte o mestiere, e vorranno che questi esercenti s'inscrivano nel ruolo dei contribuenti. Ora tutti questi diventeranno tassabili in questo stesso momento.

L'onorevole ministro dice: badate, non varrà la pena per chi paga poco che si stacchi una bolletta, che si facciano delle spese. Ma, mio Dio! queste spese, l'onorevole ministro l'insegna a me, si fanno sempre; talvolta noi riceviamo delle bollette per tre centesimi; vuol dire che tutte queste spese sono un carico il quale sarà sostenuto dalla massa dei contribuenti. Neppure questo secondo argomento dunque non mi appaga troppo, e io vorrei insistere perchè molta povera gente non fosse tassata. Questo è il mio unico scopo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Torrigiani sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Abbia pazienza l'onorevole preopinante, ma l'articolo 39 è una necessaria conseguenza degli articoli antecedenti coi quali si creano le Camere di commercio. Esistendo queste Camere, dovendo esse adempire alle attribuzioni che la legge loro dà, è necessario che possano vivere, quindi quelle che non hanno patrimonio proprio, come è detto all'articolo 38, bisogna che abbiano delle rendite.

Io non nego che si sarebbe forse potuto far meglio, benchè non approvi le idee dell'onorevole Torrigiani. Ma questo articolo solleva una questione di ben più alta importanza, ed è se noi possiamo delegare al Governo, e per esso alle Camere di commercio, d'imporre contribuzioni. Io non dubito di dire che non abbiano questo diritto, non ce lo hanno dato i nostri mandanti. Inutilmente io ho cercato il modo di uscire da questo angioporto. Se noi approviamo questo articolo, facciamo cosa incostituzionale o poco meno; se lo rigettiamo, uccidiamo le Camere di commercio quali sono organate dalla presente legge. Tanto è vero che un passo falso conduce quasi sempre ad altri simili. Vogliamo Camere di commercio governative, e siamo costretti concedere loro la facoltà di esigere imposte. Il peccato originale sta dunque nel volere Camere di commercio governative. Comprendo che queste si credessero necessarie quando i Governi si credevano tenuti di tutto dirigere, di provvedere a tutto; allora ricercavamo lumi e schiarimenti dalle Camere di commercio. Ma ora, se queste fossero veramente illuminate, non potrebbero dare ai Governi altro consiglio che quello d'immischiarsi in nulla.

Il nostro torto adunque è di voler essere perpetui e costanti imitatori di Francia, dove il Governo fa tutto e nulla i privati; donde viene che, quando il popolo non

TORNATA DEL 12 GIUGNO

è soddisfatto del Governo, non sa far altro che rivoluzioni. Avremmo piuttosto dovuto imitare l'Inghilterra, dove le Camere di commercio sono utilissime istituzioni, ma private e niente affatto governative.

Queste osservazioni io le ho fatte per semplice scarico di coscienza, mentre dichiaro alla Camera che io voterò bensì quest'articolo perchè forma parte integrante della legge, la quale sarebbe monca ed imperfetta, anzi d'impossibile esecuzione senza quest'articolo, ma respingerò poi la legge intiera, perchè non voglio Camere di commercio governative, con tutte le loro conseguenze, e quella soprattutto che s'impongano contribuzioni senza il consenso del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnola ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. La Commissione persiste nell'articolo quale essa lo ha proposto, e respinge l'emendamento dell'onorevole Torrigiani. Egli è d'uopo osservare che, se si deve presumere che le spese fatte da queste Camere vanno a beneficio di tutto il commercio, è giusto che tutti i commercianti vi debbano concorrere. Quindi non solo i grossi negozianti, ma anche i piccoli ne sentono vantaggio, perchè a favore di tutti agiscono le Camere di commercio. La giustizia poi è perfettamente tutelata collo stabilire che tutti contribuiscano nella spesa necessaria in proporzione dell'entità dei loro traffichi. Se dunque si tratterà di piccoli commercianti, ciò vuol dire che sarà anche piccola la quota che essi apporteranno a formare il patrimonio della Camera.

Osservo poi potersi in favore di questa disposizione trarre argomento dall'articolo 25 dello Statuto... (*Segni di sorpresa dell'onorevole Torrigiani*) Non faccia meraviglia all'onorevole Torrigiani, che io credo calzi precisamente a proposito; questo articolo è sotto la rubrica dei diritti e dei doveri dei cittadini relativamente ai carichi dello Stato, e dice che *essi contribuiscono indistintamente in proporzione dei loro averi*; quindi tutti coloro che hanno averi devono contribuire a sostenere i pesi dello Stato. Ma se le Camere di commercio impongono, come diceva testè l'onorevole Michellini, lo fanno per delegazione dello Stato; è lo Stato il quale dovrebbe provvedere anche al commercio, ma che crede anche più conveniente di delegare questa missione alle Camere di commercio, e quindi delega eziandio alle Camere il potere d'imporre delle contribuzioni. Ma queste contribuzioni che s'impongono dalle Camere, come emanazioni del potere sovrano, debbono essere sopportate come tutte le altre dai cittadini dello Stato, e siccome esse vanno ad esclusivo beneficio dei commercianti, perciò sono i commercianti che le devono essenzialmente sopportare.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio. Farò una semplice osservazione all'onorevole Torrigiani.

Il principio che egli combatte per le Camere di com-

mercio è già ammesso per i tributi dello Stato, imperocchè se la massima che egli adduce, cioè che quelli che non sono elettori dovessero sfuggire all'imposta, si avesse ad adottare, ne verrebbe per conseguenza che anche tutti coloro che non sono elettori politici dovrebbero sfuggire all'imposta.

Ora l'onorevole Torrigiani non ha bisogno che io gli rammenti che anche tutti quelli i quali oggi non sono elettori politici soggiacciono all'imposta del dazio-consumo, come soggiacciono ad una quantità d'altre piccole imposte. Non sono, è vero, imposte importanti, gravi, ma è pur vero che pur sempre sono colpiti dalle imposte.

Quindi il principio che egli vorrebbe ammettere, che coloro che non sono elettori non sieno sottoposti alle tasse, non può accogliersi dal Parlamento, perchè è contraddetto dalle leggi che regolano le imposte nel nostro e in tutti i paesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Domando la parola.

TORRIGIANI. Mi rinerisce di prendere la parola per la terza volta; chiedo scusa alla Camera e la ringrazio della tolleranza che mi dimostra.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio mi ha richiamato ai principii generali d'imposizione, e mi ha detto che la povera gente paga il tributo del dazio-consumo.

L'onorevole ministro però può insegnare a me che questa è un'imposta volontaria, mentre qui si tratta di un'imposta obbligatoria.

Rispondo poi all'onorevole Castagnola, che mi ha richiamato ad un articolo dello Statuto, che, quando verremo a discutere la legge d'imposta sulla rendita, sono persuaso che egli terrà un linguaggio assolutamente diverso.

V'è un estremo limite oltre il quale l'imposta non deve andare. Questo è un principio che credo ammesso da tutti i popoli civili. Questo limite è quello oltre il quale l'uomo più non campa la vita.

Noi vediamo nell'imposta personale, dove l'imposta personale esiste, stabilirsi quando è che questo tributo si paga. Si paga cioè quando si ha la prova che chi lo paga possa guadagnare un tanto al giorno per vivere; al di sotto non si paga più. Così quando tratteremo dell'imposta sulla rendita noi saremo i primi ad affermare solennemente quello che si pratica da tanto tempo in Inghilterra. L'estremo limite del tributo sarà diverso per l'Italia, sarà di 300, di 400 o di 500 franchi, secondo che si calcolerà il valore del danaro nel nostro paese in relazione a quanto sarà riconosciuto necessario perchè al contribuente resti tanto da vivere.

Egli è per questo che io mi sono indotto a proporre il mio emendamento; solo mi pare che io sia stato franteso quanto al concetto del diritto elettorale, nel quale avrei fissato l'estremo limite del tributo, perchè mi manè un altro criterio.

Se qualcheduno della Camera ne suggerisce uno di-

verso, lo ringrazierò, giacchè io non mi preoccupo che di questo, cioè che il piccolo commerciante, il quale arriva a stento a poter campare delle sue fatiche, non sia contristato da un tributo imposto dalle future Camere di commercio.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Risponderò semplicemente all'onorevole Torrigiani, che mi ha detto che le imposte lamentate sono volontarie, che per essere elettori politici nel nostro Stato si devono pagare 40 lire di tributo almeno, e che quindi quello che paga 39 lire non è elettore benchè sia sottoposto a tasse obbligatorie. In quanto al dazio-consumo e alla tassa del sale, è vero che non sono obbligatorie, ma in verità esse vi rassomigliano assai, e qualche volta hanno pur troppo carattere più obbligatorio delle medesime tasse dirette.

SANGUINETTI. Io ho bisogno di uno schiarimento.

Queste imposte, a quanto vedo, saranno stabilite in due modi: o colla sovrimposta di centesimi addizionali, o con una tassa proporzionale al commercio od all'industria dell'esercente.

Quando mi si dice che le Camere di commercio trarranno i loro proventi da centesimi addizionali, io qui non posso oppormi; avrò una garanzia che, apparentemente almeno, ci sarà una giustizia, e ciascheduno pagherà secondo le tasse prestabilite dalla nazione. Ma quando l'articolo dà la facoltà alle Camere di commercio di tassare i commercianti e gl'industriali in proporzione dei loro commerci e dei loro traffici, allora io debbo chiamare al Ministero ed alla Commissione se in quest'operazione le Camere di commercio sono vincolate da certe forme esteriori le quali possano darci un criterio per cui queste Camere di commercio procedano sì o no con giustizia.

Qui nelle antiche provincie abbiamo una legge che stabilisce la tassa sul commercio, ma questa legge si occupa essenzialmente del modo di determinare questa tassa. Questa legge ha stabilito dei verificatori che fanno dei ruoli, ha stabilito dei tempi per fare opposizione a questi ruoli, e una serie di tribunali, e via dicendo.

Qui nulla si dice di tutto questo, ma solo: « le Camere di commercio stabiliranno, » ecc. Ma in qual modo, io dico, con quali norme? Quali guarentigie mi date che in questo non si sbagliano? Una Camera di commercio che risiede a Torino non so come farà ad andare a tassare il più piccolo commerciante che risiede alla estremità del distretto di questa Camera di commercio e che possa avere celà dei suoi impiegati i quali agiscano in questo o quell'altro modo e possano applicare il più esattamente possibile questo principio della proporzionalità.

Ora questo la legge non lo dice; in conseguenza io credo che sarebbe miglior partito il sopprimere la seconda parte del paragrafo c, perchè o il commercio sarà tassato (non dubito che lo sarà), o non sarà sottoposto a tassa. Se sarà tassato, basteranno i centesimi addizionali; se poi il commercio non sarà tassato, allora non basta questo articolo, allora è necessario che il principio

contenuto in questa tassa proporzionale sia sviluppato per modo tale che possa essere garantita la giustizia dell'applicazione di questa tassa.

Domando che mi si dica qualche cosa in proposito.

BOGGIO. Io ho chiesto di parlare per rispondere qualche cosa agli onorevoli Torrigiani, Michellini e Sanguinetti.

L'onorevole Torrigiani mi pare dimentichi uno dei caratteri essenziali, anzi il fondamentale dell'imposta.

L'imposta in fin dei conti non è altro salvochè quel tanto che il cittadino contribuisce allo Stato in compenso dei servizi che lo Stato gli presta.

Ora, sempre quando vi è la prestazione del servizio, vi è obbligo di pagare l'imposta. Ora io vedo che l'articolo 2 di questa legge nel quale sono specificate le attribuzioni delle Camere di commercio, la più parte di queste attribuzioni giovano ai piccoli negozianti non meno che ai grandi: dunque anche i piccoli commercianti ricevendo la prestazione di un servizio, devono pagare l'imposta.

L'onorevole Torrigiani mi fa osservare coi suoi cenni che non basta che vi sia prestazione di servizio onde nasca l'obbligo di compensarlo, ma essere necessario che vi sia ancora la possibilità del compenso.

Ora a questo io rispondo, che se egli avesse proposto un limite il quale possa essere praticamente accettabile, la questione da lui sollevata potrebbe essere presa in maggior considerazione. Ma che cosa ha egli detto? Egli ha detto che se si adotta il sistema proposto in questo articolo, vi saranno dei piccolissimi commercianti i quali sarebbero troppo incomodati se dovessero pagare, e che perciò si dovrebbe proporre un limite.

Veramente io non so quale limite sarebbe possibile stabilire. Il dichiarare, per esempio, che non possono essere tassati dalle Camere di commercio salvo che coloro i quali sono elettori politici, mi sembra un limite che non è accettabile, e ciò per le ragioni adottate dall'onorevole Casaretto.

Inoltre io domando: che proporzione sarebbe questa di 39 a 40?

Diceva l'onorevole Torrigiani: mettete dieci, mettete cinque. Si potrà sempre domandare: perchè pagherà la tassa chi ha cinque e non la pagherà chi ha quattro?

Ma rispondo che alla sua volta egli esagera. Se egli mi avesse detto che si dovrà stabilire che i centesimi addizionali non debbano eccedere una data proporzione; se egli mi avesse detto che nella seconda parte dell'articolo c, quando si dice: *in proporzione dei loro traffici*, si debba fare una scala sulla base del territorio in cui esistono i commercianti, allora questa discussione potrebbe condurci a qualche risultamento; ma quando non vedo proposto altro limite che quello di distinguere fra chi è elettore e chi non è elettore, io rispondo che noi ci troviamo a fronte di una di quelle difficoltà pratiche delle quali il legislatore non deve tener conto.

Nell'applicazione di quest'articolo potrà nascere qualche leggiero incomodo, ma l'incomodo sarebbe molto maggiore, se si entrasse in un sistema diverso.

Si associava in parte a questa considerazione l'onorevole Sanguinetti; egli osservava che vi sarà tal negoziante così microscopico, che neppure la Camera di commercio saprà come fare a colpirlo.

Va benissimo, non lo colpirà. Ecco la sola risposta possibile a quest'obiezione.

Diceva l'onorevole Sanguinetti: « Come farà la Camera di commercio a tassare un piccolo negoziante della valle d'Aosta? »

La Camera di commercio o saprà che questo negoziante esiste, saprà che ricava dal suo mestiere di che pagare la tassa, e lo tasserà; o non saprà che esiste, e quindi non lo tasserà; o saprà che esistendo trovatisi nelle condizioni accennate dall'onorevole Torrigiani, che cioè ricava così tenue profitto dal suo mestiere che non gliene avanzi di che pagare la tassa, e non lo tasserà.

Nelle leggi umane bisogna sempre concedere qualche cosa al senso pratico di coloro che le debbono eseguire.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

BOGGIO. Il che meglio di me vi esprimeva l'onorevole ministro delle finanze, quando asseriva un momento fa che l'esazione dell'imposta si arresterà dove la spesa per esigere la imposta sarà maggiore del vantaggio della esazione medesima.

Per ultimo risponderò all'onorevole Michellini.

Egli appuntava d'incostituzionalità il paragrafo *c* di questo articolo 31, dichiarando che egli avrebbe votato i singoli articoli, salvo poi a votare contro il complesso della legge.

Mi permetterò di fargli osservare che, a mio modo di vedere, sarebbe più logico cominciare a votare contro tutti i singoli articoli e poi votare contro il complesso, perchè non comprendo come, dopo aver detto di sì riguardo a tutti gli articoli, si dica poi di *no* sul complesso dei medesimi; non capisco come la somma di un determinato numero di sì debba esprimersi colla formula *no*.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

BOGGIO. A parte ciò, in ordine alla questione costituzionale gli osserverò che non mi sembra esatto il dire che una tassa debba sempre essere approvata dal Parlamento ogni singola volta, se non vogliamo uscire dai limiti dello Statuto. Il Parlamento deve bensì intervenire in simili casi, ma può intervenire per delegazione.

Citerò un esempio che varrà meglio d'ogni ragionamento a dimostrarlo.

L'onorevole Michellini conosce meglio di me una certa legge comunale, la quale autorizza i comuni a supplire all'insufficienza del loro patrimonio mediante tasse. Ora queste tasse veniamonoi a discuterle volta per volta? No, s'è data per sempre una delegazione al comune quando si lasciò dal Parlamento che continuasse ad avere effetto la legge comunale fatta nel tempo dei pieni poteri. Tanto nel 1848, quanto nel 1859, il Parlamento venne a riconoscere per via di delegazione la facoltà nei comuni di stabilire tasse. Ora che cosa si propone di fare? Si propone di applicare lo stesso principio alle Camere di commercio.

Credo quindi che l'onorevole Michellini, al quale mi associo volentieri, in tutti i suoi scrupoli di costituzionalità, può mettere benissimo in pace la sua coscienza costituzionale, e, dopo di aver dati i sì che ha già promessi ai singoli articoli, potrà senza verun rimorso dar anche il sì alla votazione finale della legge.

MICHELINI. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

SELLA, ministro per le finanze. Se la Camera me lo permette, darò semplicemente all'onorevole Sanguinetti uno schiarimento che egli mi aveva chiesto.

Io convengo con lui che la cosa sarebbe assai limitata ove si dovesse star sempre in questi termini, ma io la prego di osservare che attualmente non sono molte le parti d'Italia in cui vi sia una tassa commerciale, e per conseguenza non si potrebbe far le spese di codeste Camere ove si sopprimessero le parole di cui egli si lagnava. Egli è evidente che fra non molto, cioè alla prossima Sessione parlamentare, una tassa sulla rendita, una tassa commerciale, bisogna pur che s'introduca, e quindi è evidente che gli scrupoli che ora muovono l'onorevole Sanguinetti, ed in parte anche l'onorevole Torrigiani, avranno pel fatto di una tal legge interamente a cessare. Io quindi penso che essi non abbiano ad insistere più oltre nelle obiezioni da loro fatte, e che la Camera possa senz'altro votare l'articolo.

SANGUINETTI. Dopo le spiegazioni datemi dall'onorevole ministro, ritiro la mia proposta di soppressione, poichè non trattasi che di provvisorio, finchè cioè si sia votata la legge dell'imposta sulla rendita.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michellini per un fatto personale.

Voci. Non vi è fatto personale. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

MICHELINI. Per quanto i rumori e la distanza mi hanno permesso di udire, mi sembra che l'onorevole deputato per Valenza si sia stupito che io, dopo avere dichiarato che avrei votato a favore di quest'articolo 31, abbia soggiunto che avrei respinta l'intera legge.

Ma io, sia detto con sua buona pace, mi stupisco del suo stupore. (*Si ride*)

Infatti io respingo la legge perchè non voglio Camere di commercio quali sono da essa organate. Tanto meglio per me, tanto meglio soprattutto pel paese se ottengo il mio intento. Ma se non l'ottengo, io voglio in modo subordinato che si faccia la migliore legge possibile, od almeno la meno cattiva. Ora non sarebbe buona questa legge se ad essa mancasse l'articolo 31, anzi sarebbe d'impossibile esecuzione. Mi si dice esservi chi cerchi rovinare le leggi che non approvano. Non lo credo, e certamente io respingo tale strategia parlamentare.

Dichiaro dunque che nella lunga mia vita parlamentare ho sempre tenuta nelle votazioni la norma di sopra accennata, e che sempre la terrò, perchè la credo l'unica giusta e ragionevole, e credo di appormi al vero aggiungendo che nessuno mi contraddirà.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Castagnola.

Voci. La chiusura! la chiusura!

CASTAGNOLA. Siccome sento chiedere la chiusura, rinunzio alla parola. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È adottata.)

TORRIGIANI. Dopo le spiegazioni date, anzi dopo le assicurazioni date dal signor ministro, rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora essendo ritirato l'emendamento, metto ai voti l'articolo 31.

(È approvato.)

« Art. 32. I reclami contro la percezione di diritti non dovuti o la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci. »

BERTEA. Vorrei sapere se sotto la denominazione di *tribunale di commercio* si intenda eziandio il giudice di mandamento, perchè troverei esorbitante che per la differenza di un piccolo tributo si obbligasse il contribuente a ricorrere al tribunale di commercio od al tribunale di circondario dove non esiste tribunale di commercio.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che se il deputato Bertea rilegge l'articolo vi troverà che è detto dal tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci.

BERTEA. Mi si parla sempre di tribunale collegiale e non di giudice di mandamento; in questo caso io proporrei che, quando la controversia sta nella competenza del giudice di mandamento, la cognizione di essa fosse devoluta al medesimo per evitare la spesa di un giudizio troppo grave in ragione dell'entità di ciò che ne forma oggetto.

SELLA, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Formoli il suo emendamento e lo trasmetta al banco della Presidenza.

BERTEA. Senza formarlo in iscritto si direbbe:

« Sarà giudicato inappellabilmente dal giudice competente secondo le leggi ordinarie. »

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BOGGIO. Se si dice solo *dal giudice competente*, non si sa più se sia il giudice civile od il giudice commerciale; perchè bisogna che determiniamo chi sia il giudice competente, che qui, siccome si tratta d'imposte, non sarebbe il tribunale di commercio; è indispensabile che s'indichi chi debba essere il giudice competente.

Credo poi anch'io che la proposta del mio amico Bertea debba essere accettata, cioè che debba questa competenza appartenere anche al giudice di mandamento.

È dunque importante che si dica chiaramente che il tribunale competente è il tribunale commerciale, pe-

rochè anche i giudici di mandamento sono giudici commerciali nella sfera della loro competenza.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

GADDA. Sarebbe forse opportuno distinguere la competenza per decidere la questione intorno al ruolo dei tassabili e quella per la percezione dei diritti. Le questioni relative al ruolo dei tassabili dovrebbero essere sempre di competenza del tribunale di commercio dove vi è la Camera di commercio; invece le questioni relative alla percezione dei diritti, siccome questa è relativa al valore dei diritti che si vogliono percepire, così per queste io appoggierei lo schiarimento proposto dall'onorevole Bertea, al quale credo dovrebbe associarsi anche la Commissione.

BERTEA. Accetto questa modificazione.

PRESIDENTE. Secondo il deputato Gadda, sarebbero di competenza sempre del tribunale di commercio o di quello che ne fa le veci i reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili; ed all'incontro...

GADDA. I reclami contro le percezioni dei diritti non dovuti dovrebbero seguire le competenze ordinarie delle sedi commerciali, cioè o spettare al giudice di mandamento, oppure al tribunale di commercio, in ragione delle competenze ordinarie.

PRESIDENTE. Parmi si potrebbe redigere nel modo seguente:

« I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci.

« I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza. »

BERTEA. Va benissimo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa redazione?

GADDA. L'accetta.

PRESIDENTE. E il Ministero?

SELLA, ministro per le finanze. L'accetta pure.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 33. Le tasse di cui sopra saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

« I modi di riscuoterle saranno stabiliti con decreto reale. »

(La Camera approva.)

• **CAPO VII. Amministrazione.** — Art. 34. Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese. »

(La Camera approva.)

« Art. 35. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno alla approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Compileranno, entro il mese di aprile, il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al ministro od al prefetto della provincia che

TORNATA DEL 12 GIUGNO

fosse da esso delegato; ottenuta la quale, verrà pubblicato per categorie colle stampe.

« Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con decreto reale. »

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Proponerei un emendamento a questo articolo. Al primo alinea:

« Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del ministro d'agricoltura, industria e commercio » farei la seguente aggiunta: « o del prefetto della provincia che fosse da lui delegato. »

Ciò è anche consono alla seconda parte di quest'articolo, ove è detto che « compileranno il conto attivo e passivo dell'anno precedente, e ne chiederanno l'approvazione al ministro od al prefetto della provincia che fosse da esso delegato. »

Propongo questo perchè mi pare opportuno di scentrare dal Ministero questa facoltà, e credo sia un passo in quella via per la quale tutti noi desideriamo di metterci per giungere al più completo discentramento possibile. (*Benissimo!*)

CASTAGNOLA. La Commissione accetta l'emendamento del ministro.

PRESIDENTE. L'emendamento del ministro d'agricoltura e commercio consiste nell'aggiungere alle parole: « e lo sottoporranno all'approvazione del ministro, ecc., » le seguenti che dicono: « o del prefetto della provincia che fosse da lui delegato. »

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MINGHETTI. Io non discuterò del merito delle Camere di commercio perchè non è qui luogo. Restringendomi all'oggetto del presente articolo desidererei di conoscere se la Commissione e il Governo stimano necessario che le Camere di commercio debbano presentare all'approvazione del ministro o del prefetto anche il bilancio preventivo.

Io comprendo che debbano presentare il resoconto attivo e passivo, poichè questo in qualche modo abilita il Governo a vegliare sopra queste istituzioni, e d'impedire che vi si introducano disordini; ma quanto al bilancio preventivo...

ROGGIO. Domando la parola.

MINGHETTI. Io non ci saprei vedere una ragione abbastanza fondata, e quindi sarei disposto per parte mia a votare che le Camere di commercio preparassero il loro bilancio preventivo, senza necessità di sottoporlo all'approvazione del Governo.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Risponderò all'onorevole Minghetti che l'approvazione preventiva di un delegato del Governo è necessaria, perchè nell'articolo 31 è detto: « Niun diritto o tassa potrà essere stabilita se non con approvazione del Governo, da emanare con decreto reale dietro parere del Consiglio di Stato. »

Essendo già stato votato quest'articolo, mi pare necessario che vi sia una preventiva approvazione del bi-

lancio per parte del Governo, poichè altrimenti le Camere di commercio potrebbero fare dei preventivi molto più ampi, credendo di poter mettere delle tasse eccessive, ed una volta che esse avessero fatte le spese, come mai ci provvederebbero, se il Governo non ammettesse le tasse? Quindi mi pare che discentrando in quel modo che ho proposto, noi raggiungiamo lo scopo senza metterci in contraddizione cogli articolo precedentemente votati.

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Roggio.

ROGGIO. Parlerò dopo il deputato Minghetti.

MINGHETTI. Io aveva precisamente avuto riguardo all'articolo 31 nel fare l'osservazione che ho messa innanzi. Dal momento che le Camere di commercio non possono stabilire diritti o tasse, se non con approvazione del Governo, anzi con decreto regio e appresso il parere del Consiglio di Stato, è evidente che la tabella di previsione delle sue rendite e delle spese dovrà essere circoscritta nei limiti che dall'articolo 31 sono fissati. Se la Camera di commercio fosse padrona assoluta di ammettere le tasse o di stabilirne delle nuove, comprenderei allora la necessità di una precedente approvazione del bilancio preventivo; ma se la Camera di commercio non può eccedere quelle tasse e quei diritti che sono dal Governo approvati, mi sembra che qui si moltiplichi la sorveglianza governativa senza necessità. Il Governo deve sempre avere un'alta sorveglianza su tutte le istituzioni dello Stato, e a tal fine deve conoscere come procedano; ma l'affidargli la cura e la responsabilità d'approvare i bilanci preventivi delle Camere di commercio, confesso che a me pare ingerenza soverchia e d'altra parte parmi che restringa soverchiamente la libertà delle Camere stesse.

Qualora però la Commissione non accettasse questo emendamento che consisterebbe nella soppressione della parte dell'articolo che si riferisce al bilancio preventivo, io non intendo ritardare la deliberazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro per le finanze.

SELLA, ministro per le finanze. La Commissione, e dico la Commissione, perchè ne ero relatore, la Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Minghetti. Ne darò la ragione.

Egli pare che a tenere veramente quell'alta sorveglianza di cui il Governo non si può spogliare non basti tener l'occhio alle tasse e dire: non imponete oltre certi limiti; bisogna pure aver una certa ingerenza per prevenire che le Camere non s'impegnino in certe spese. Una volta che le Camere si saranno avviate in una certa categoria di spese gravi, bisognerà pure che le tasse s'impongano, e gravissime.

Necessariamente adunque devesi entrare nell'uno o nell'altro dei due sistemi. Forse il sistema di libertà assoluta non si potrebbe fra noi introdurre oggi che questa è in quasi tutto lo Stato una istituzione nuova; tuttavia il Governo non s'ingerisce troppo, e poste certe norme generali che hanno lo scopo di salvare l'equità,

lascia alle Camere di commercio d'imporre le tasse che credono. Ma dal momento che entra a moderare in certo modo le entrate, bisogna pure che possa entrare a moderare le spese, altrimenti l'azione del Governo mi sembrerebbe incompleta.

È inutile che io mi dilunghi, giacchè l'onorevole Minghetti non insiste.

MINGHETTI. Io dichiaro di non insistere nel mio emendamento; spero tuttavia che si verrà in questa come in molte altre leggi a maggiori libertà. Io vorrei surrogato al principio della tutela governativa quello delle garanzie delle minoranze, principio più liberale e più conforme ai tempi e alle nostre istituzioni.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio...

BOGGIO. Dal momento che la proposta è ritirata, io rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35 coll'aggiunta già approvata.

(È approvato, e sono approvati senza discussione i seguenti:)

« **CAPO VIII. Disposizioni generali.** — Art. 36. Alle attuali Camere di commercio; d'agricoltura e commercio; di agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio e di industrie, sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

« Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'amministrazione di Banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano.

« Art. 37. Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione, sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta.

« Art. 38. Agli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti, che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre, dello stipendio che godono e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Art. 39. Gli impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando *ad personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

« Nel caso di soppressione d'impiego, gl'impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

« Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

« Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

« Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato.

« Art. 40. Saranno stabiliti con decreto reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove Camere di commercio ed arti.

« Le Camere attuali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell'amministrazione dall'una all'altra Camera. »

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Io mi trovo nella circostanza di quel tale predicatore che dovendo fare il panegirico di San Giuseppe, cominciò dal dire che San Giuseppe era falegname, che faceva dei confessionali ed egli parlerebbe della confessione. (*Si ride*)

Io prendo la parola sull'articolo 40 per vedere se vi sia modo di rettificare ciò che a me sembra un errore di redazione, nel quale siamo incorsi nell'articolo 23.

In quest'articolo abbiám votato questa redazione: « le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre. »

Pare a me che questa redazione sia piuttosto difettosa, che si dovrebbe dire: « la riunione elettorale avrà luogo di pien diritto, ecc. »

Dire che le elezioni si effettueranno di pien diritto è dire qual che di men logico, di meno esatto, perchè non vi è elezione se non vi concorre il fatto elettorale. Ora il fatto elettorale non può mai essere una cosa che di pien diritto si attui; di modo che, prendendo pretesto da questo articolo 40 che parla delle elezioni, e trattandosi di sola redazione io pregherei gli onorevoli colleghi a voler consentire, come già si è fatto altra volta, che la redazione dell'articolo 23 sia modificata in modo da fare scomparire ciò che vi potrebbe essere di meno logico nel modo con cui attualmente si trova concepito.

PRESIDENTE. Favorisca di formulare la sua proposta.

BOGGIO. Due sono le formole possibili: o si può in questo caso fare come in altri luoghi si è praticato, e come in ispecie si è stabilito nella costituzione repubblicana di Francia, che in quel tale giorno gli elettori sono convocati senza uopo che si mandino gli avvisi elettorali. Tutti sanno che in quel tal giorno hanno luogo le elezioni; chi vi vuole prender parte, va al luogo della votazione elettorale. In tal caso basterebbe il dire: « la convocazione elettorale avrà luogo di pien diritto la prima domenica di dicembre. »

Se poi si crede necessario che si mandi l'avviso agli elettori, allora bisognerà adottare un'altra formola.

TORNATA DEL 12 GIUGNO

SELLA, ministro per le finanze. E questione di regolamento.

BOGGIO. Basterebbe dire: « la convocazione elettorale avrebbe luogo di pien diritto la prima domenica di dicembre. »

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Ora è già votato.

SELLA, ministro per le finanze. Forse non ho inteso bene l'argomentazione dell'onorevole Boggio. Capirei che si trovasse a ridire alla locuzione dell'articolo 25 della Commissione qualora vi fossero prescritti certi limiti nel numero degli elettori che debbono concorrere all'elezione, in guisa che fosse ammissibile che le elezioni non riuscissero e che quindi vi dovesse essere una seconda votazione, come nelle elezioni politiche; ma dal momento che non vi è prescritto alcun numero legale per rendere valida l'elezione, mi pare che anche la locuzione usata possa ammettersi; le elezioni si effettueranno di pien diritto in quel giorno.

Quanto poi alla questione di sapere se debbano o non debbano mandarsi gli avvisi, io credo che questa sia materia di regolamento, per cui non occorra più di tornare su questo articolo, locchè del resto non sarebbe più possibile, essendo già stato votato.

BOGGIO. Due obiezioni mi si oppongono dall'onorevole ministro delle finanze: una sarebbe una questione preliminare dicendo: l'articolo è già votato. Ora i miei onorevoli colleghi, e lo stesso signor ministro delle finanze che, prima che sedesse su quel banco, abbiamo avuto l'onore di avere a collega nella Camera, l'onorevole ministro di finanza mi vorrà ammettere che non una, ma più volte la Camera, dopo votato un articolo, se si trattava solo di modificarne la redazione, anche dopo il voto ammise questa sorta di modificazioni.

Io credo che anche l'onorevole ministro per le finanze non vuole che le elezioni abbiano luogo di pien diritto, vuole che ci sia il fatto elettorale, l'elettore che dia il voto. Non possiamo lasciar dire in un articolo che la elezione si effettua di pien diritto. Nè giova il dire: basterà che siano pochi. O pochi o molti, ma almeno almeno un elettore ci dovrà essere. Con questa legge basterà un solo elettore per far l'elezione; ma su questo non voglio rientrare, perchè non toccherebbe la redazione. Ma il dire che anche non accorrendo neppure un elettore la elezione avrà luogo egualmente, qual sia il *Deus ex machina*, che debba tagliare il nodo gordiano e risolvere la questione, io non lo so.

Ma la cosa sta precisamente in questi termini di modo che credo che non ostante la questione del voto, essendo evidente che un'elezione non può aver luogo di pien diritto, ma occorre il fatto elettorale, si debba modificare la redazione di quest'articolo. Per semplificare, propongo che si dica:

« La convocazione elettorale avrà luogo di pien diritto la prima domenica di dicembre. »

Starà poi al regolamento il prescrivere se si debba mandare il biglietto.

SELLA, ministro per le finanze. Io non ho abbastanza esperienza per poter dire se veramente i precedenti della Camera sieno tali che mai si torni sopra un articolo già votato; mi ricordo però una circostanza in cui si trattava se la Corte di cassazione dovesse venir dopo il Consiglio di Stato, nel caso che questi due corpi si trovassero riuniti; tuttavia la Camera fu inesorabile e non volle che si potesse tornar sopra all'articolo votato.

Io capisco l'assurdità possibile che indica l'onorevole Boggio, ma non è verosimile che ad elezioni fatte sopra un distretto vasto in cui non c'è una sola sezione elettorale, ma ve ne sono parecchie, non abbia neppure a trovarsi un elettore! Io credo che la cosa non sia possibile, e che quindi non ci siano ragioni per infrangere questa norma che mi pare molto importante, cioè di non toccare articoli già stati votati.

Io credo quindi che convenga lasciar stare le cose come sono.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio propone che all'articolo 23, che è già stato votato, invece di dire: *Le elezioni si effettueranno di pien diritto, ecc.*, si dica: *La convocazione elettorale avrà luogo di pien diritto, ecc.*

Il ministro delle finanze ha opposto a questo emendamento la questione pregiudiziale.

Domando se la questione pregiudiziale è appoggiata. (È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 40, del quale si è già data lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 41. Alla formazione della nuova Camera di commercio ed arti di Genova cesserà di corrispondersi alla medesima il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite.

« Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo della Camera di commercio di Genova per la sistemazione della strada *Carlo Alberto* e per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I. »

Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Osservo che nel secondo capoverso dell'articolo 41 è occorso un errore materiale di dicitura. Questo capoverso è così concepito:

« Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo della Camera di commercio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto e per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I. »

Probabilmente l'onorevole relatore avrà ritenuto che il contributo che si paga dalla Camera di commercio di Genova in annue lire 60,000 per la sistemazione della strada *Carlo Alberto* fosse dovuto al bilancio dello Stato, e siccome s'aveva intenzione d'esonerare la Camera di commercio di questo contributo, perchè troppo grave per lei, dal momento che le si tolse il prodotto sulle po-

lizzate di assicurazione, il quale venne incamerato, si adottò questa redazione. Ma è da ritenersi che queste 60,000 lire annue la Camera di commercio non le corrisponde allo Stato, ma bensì al municipio di Genova, il quale si fu quello che esclusivamente fece la grandiosa opera della strada *Carlo Alberto* col solo sussidio temporaneo d'annue lire 60,000 a carico della Camera di commercio. Crederei quindi conveniente di modificare l'articolo, e parmi bisognerebbe farlo nel modo seguente:

« Alla formazione della nuova Camera di commercio e di arti di Genova cesserà di corrispondersi alla medesima il prodotto delle tasse sulle assicurazioni marittime, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche dalla detta Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al municipio di Genova per la sistemazione della strada *Carlo Alberto*. »

Quindi si proseguirebbe:

« Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di commercio di Genova per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I. »

SELLA, *ministro per le finanze*. Non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Castagnola.

GADDA. Desidererei conoscere quanto è dalla Camera di commercio di Genova dovuto a quel municipio e verrebbe corrisposto allo Stato.

SELLA, *ministro per le finanze*. Sebbene io non abbia le cifre sott'occhio, posso però dire all'ingrosso qual è questa somma.

S'incamera per conto dello Stato un provento di circa 123,000 lire all'anno, e si esonera la Camera di commercio di una spesa che non va a cento mila lire annue, perchè il prodotto delle tasse di assicurazione, se non vado errato, è di 123,000 lire all'anno; poi vi sono lire 60,000 all'anno di cui si esonera la Camera di commercio di Genova per il residuo di contributo per la costruzione della strada *Carlo Alberto* e di quella certa pirofregata; un 20,000 lire per le scuole tecniche; cosicchè non si va alle 100,000 lire, e lo Stato ancora vi guadagna.

PEPOLI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Se l'onorevole preopinante vuole delle cifre esatte, io sono in grado di fornirglielle. Eccole:

Attivo - Prodotto di magazzini di porto franco 65,000 lire; peso pubblico, sete e saggio 10,000 lire; polizze di associazione lire 135,000; mandati vari 1000 lire; in tutto 201,000 lire.

Passivo - Per le scuole tecniche 25,000 lire; strada *Carlo Alberto* lire 60,000; per la pirofregata 6666; in tutto 91,666 lire. Ora il Governo si prenderebbe a suo carico 91,666 lire per avere la tassa di 135,000; vede dunque l'onorevole Gadda che il Governo non ne scapiterebbe.

GADDA. Ringrazio il signor ministro di questi schiarimenti i quali servono ad illuminare per la votazione.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MASSARI. Io vorrei pregare la Commissione ad avere la compiacenza di mutare la redazione delle due prime linee di quest'articolo, perchè essa, mi dispiace il dirlo, non è nè punto nè poco italiana; ed io ho motivo di stupirmi che l'onorevole deputato per Cagli non abbia di già proposta una modificazione alla compilazione di quest'articolo. Difatti l'articolo comincia così:

« Alla formazione della nuova Camera di commercio ed arti di Genova cesserà di corrispondersi alla medesima, » ecc.

Come ognuno vede, questo è un guazzabuglio.

LEVI. Fu appunto ora inviato un emendamento all'onorevole presidente per mutare la forma di questo articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe così concepito:

« La nuova Camera di commercio che verrà stabilita in Genova a tenore della presente legge, non avrà diritto a percepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime, sulle quali non potrà che percepire la parte consentita dalla presente legge, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche da essa Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto per la sistemazione della strada *Carlo Alberto*. »

« Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di commercio di Genova per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I. »

Il Ministero accetta?

SELLA, *ministro per le finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni si intenderà approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 42. Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie provincie del regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all'articolo 35 della presente legge. »

Domando se quest'articolo è approvato; ritenuto che invece di leggersi articolo 35 si leggerà articolo 27.

(La Camera approva.)

Il deputato Guerrieri ha la parola.

GUERRIERI. Vorrei proporre un articolo transitorio.

Gli articoli 12 e 13 di questa legge si riferiscono alla legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859.

Ora tutti sanno che quella legge non è stata pubblicata in Toscana, bisogna dunque provvedere a che le disposizioni degli articoli 12 e 13 che si riferiscono all'eleggibilità ed alla formazione delle liste elettorali siano conformemente stabilite nella Toscana. Ciò potrebbe farsi coll'articolo seguente:

« Sino a tanto che non sia promulgata nelle provincie toscane la legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859 si applicheranno ai casi contemplati dagli articoli 12 e 13 della presente legge le norme della legge comunale tuttavia vigente in quella parte del regno. »

TORNATA DEL 12 GIUGNO

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Guerrieri.

PRESIDENTE. Intende il deputato Guerrieri che sia intitolato *articolo transitorio*?

GUERRIERI. Sì, sì!

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Cade sotto il capo: *Disposizioni generali*.

PRESIDENTE. Il capo VIII potrebbe intitolarsi: *Disposizioni generali e transitorie*.

L'articolo 43 sarebbe così concepito. (*Vedi sopra*)

BOGGIO. Non intendo oppormi a quest'articolo, il quale constata pur troppo un fatto doloroso, cioè l'esistenza nel regno di una discrepanza in una delle cose più importanti, ma appunto perchè spero che il Ministero vorrà dar opera efficace a che l'uniformità s'introduca con sollecitudine in un ramo così importante della cosa pubblica, io insisto affinché quest'articolo sia intitolato *Disposizioni transitorie*, acciocchè anche il titolo sotto il quale si trova quest'articolo dimostri la nostra decisa intenzione di volere l'unificazione amministrativa.

SELLA, ministro per le finanze. Io non intendo certo di oppormi a che ci sia questa disposizione transitoria, ma dirò che allora anche l'articolo 41, essendo evidentemente una disposizione transitoria, andrebbe compreso sotto questo titolo.

PRESIDENTE. Appunto per questo io aveva proposto che il capo VIII fosse intitolato: *Disposizioni generali e transitorie*.

BOGGIO. Bramerei prima di sapere se gli scrupoli parlamentari dell'onorevole ministro delle finanze gli permettano di veder cambiare il titolo d'un capo della legge, il quale è già stato votato.

PRESIDENTE. Veramente i titoli non si votano.

SELLA, ministro per le finanze. Io non ho mai votato un titolo. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Dunque se non c'è opposizione, l'articolo 43 si intende approvato.

(È approvato.)

PROPOSTA ED ISTANZA DEI DEPUTATI MAZZIOTTI E LAZZARO PERCHÈ SIA DISCUSO D'URGENZA IL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Prima di passare allo scrutinio segreto debbo avvertire il presidente del Consiglio e ministro dell'interno che sul principio della tornata d'oggi il deputato Mazziotti ha fatto istanza perchè sia discussa come legge d'urgenza, e posta al più presto all'ordine del giorno, la legge riguardante l'amministrazione della pubblica sicurezza.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Se la Camera giudica opportuno d'intraprendere la discussione di questo progetto di legge, io sono intieramente ai suoi ordini;

dirò solo il motivo pel quale non ho creduto di comprendere questo progetto di legge fra quelli che mi pareva si potessero discutere nel corso di questa Sessione.

La legge sarebbe composta di 124 articoli; la Camera agevolmente comprenderà che nelle varie disposizioni che si riferiscono alla sicurezza pubblica vi sono punti che non possono a meno di dar luogo ad una discussione vivissima dai vari lati di questa Camera.

Ad ogni modo, se la Camera crede che si possano agitare simili questioni, che vi sia il tempo di poter discutere la legge ed approvarla senz'chè s'impedisca che gli altri progetti, i quali sono pure urgentissimi e di più facile discussione, possano pure essere posti in disamina, io, ripeto, sono agli ordini della Camera, e mi rimetto perciò intieramente al suo giudizio.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Come membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, debbo fare una dichiarazione alla Camera. L'onorevole Mazziotti fonda la sua domanda sulla necessità che i cittadini siano tutelati, e crede perciò necessarissima la pubblicazione della nuova legge sulla pubblica sicurezza. Io faccio riflettere, e la Camera avrà potuto vederlo leggendo la proposta fatta dalla Commissione, che la legge di pubblica sicurezza attuale è press'a poco modificata in taluna parte in senso più liberale anzichè in senso più ristrettivo. Secondo la proposta della Commissione, in questa legge che oggi vuole discutersi non c'è assolutamente mezzo nuovo da darsi alle autorità di pubblica sicurezza onde possano tutelare, in virtù di questa legge, l'ordine pubblico. Secondo il concetto della Commissione, nella legge attuale vi sono poche modificazioni da introdursi. La legge in vigore è sufficiente a tutelare l'ordine pubblico, purchè le autorità che ne sono incaricate vogliano e sappiano farlo. Nel concetto della Commissione sta che, se in qualche luogo la pubblica sicurezza non appaga, ciò avviene per la cattiva organizzazione delle questure, o per altre circostanze, ma non perchè manchi la legge. Se mai nella proposta della legge attuale ci fosse tal cosa che potesse essere mezzo potente alle autorità per tutelare l'ordine pubblico, crederei anch'io di assoluta necessità che si votasse ora...

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PATERNOSTRO... ma siccome questo non c'è, e non ci può essere, perchè la Camera certamente non ha (almeno io lo credo) idea di votare misure restrittive della libertà, e non può far altro che delle modificazioni in senso piuttosto liberale, affinchè la legge medesima possa anche applicarsi alla Toscana, dove attualmente non è applicata, io credo che per queste ragioni non è necessario che ci occupiamo oggi di quella legge, tanto più che abbiamo non poche leggi più importanti da esaminare.

Quindi prendo occasione da ciò per raccomandare all'onorevole presidente del Consiglio, che nei luoghi

dove la sicurezza pubblica non procede a dovere, e sventuratamente ciò avviene in molti luoghi, non per mancanza di leggi, ma per mancanza di autorità, per disorganizzazione delle questure, perchè molte autorità non fanno il loro dovere, perchè la sorveglianza non esiste, egli porti il suo occhio vigile su questo ramo dell'amministrazione.

Prego frattanto la Camera a non volersi ingolfare oggi nella discussione della legge di pubblica sicurezza, che non credo affatto necessaria perchè la sicurezza pubblica sia meglio condotta.

MAZZIOTTI. Io osservo che la legge di pubblica sicurezza che era in vigore in Piemonte, nelle provincie meridionali è poco osservata, e poco conosciuta, forse appunto perchè si riguarda come transitoria, e se ne attende una definitiva e comune a tutta Italia, acciò effettivamente la sicurezza pubblica sia tutelata con norme stabili e generali in tutto lo Stato, e si esca una volta dal provvisorio.

Riguardo poi all'importanza di questa legge, superiore a molte altre, osservo ancora, che la sicurezza pubblica, tanto da parte dello Stato, quanto da parte dei cittadini, è qualche cosa di più interessante ancora di queste altre leggi che ci si propongono, parte contenenti balzelli, e parte riflettenti cose secondarie che sono al disotto sempre della pubblica sicurezza.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Io ho dichiarato che mi rimetteva al giudizio della Camera. Ho esposto le ragioni che mi sembravano che allontanassero la convenienza della discussione della legge di cui si fratta, per la brevità del tempo che ci stringe, ma se la Camera crederà di doverla discutere io sono intieramente ai suoi ordini. Ripeto però che io ritengo che realmente la discussione che si solleverebbe in occasione di questa legge sarebbe assai prolungata e non permetterebbe più alla Camera d'occuparsi d'altri lavori di maggior importanza. Non è che io non consideri la legge di sicurezza pubblica come di grandissima importanza; ma siccome si tratta non di stabilire una legge nuova, sibbene di portare alcune modificazioni alla legge che attualmente esiste, io credo che queste modificazioni non siano talmente urgenti da doverne richiedere la discussione nelle contingenze attuali.

Ad ogni modo, ripeto, siccome pare pure a me che questa legge debba essere modificata ed estesa a tutte le provincie, mi rimetto al giudizio della Camera.

RESTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RESTELLI. Anch'io sarei contrario alla proposta dell'onorevole Mazzotti.

Ho già visto che nel seno degli uffizi questa legge ha dato luogo a molte e prolungate discussioni; noi possiamo prevedere che portata davanti alla Camera ne sorgerebbero discussioni interminabili, che ci occuperebbero per troppi giorni.

La ragione addotta dall'onorevole preopinante che questa legge nelle provincie meridionali è considerata come transitoria, e che se ne attende un'altra defini-

tiva, non mi pare sufficiente perchè la Camera abbia ad occuparsene subito, imperocchè, fino a che la legge non è mutata, deve avere la sua piena esecuzione.

La sola ragione che ci potrebbe condurre ad intrattenere sarebbe che la Toscana non ha ancora la legge di sicurezza pubblica che ora ha vigore in tutte le altre provincie; ma non troviamo punto che in Toscana vi siano condizioni tali per cui venga reclamata una nuova legge di sicurezza pubblica.

Io m'auguro che la legge del 1859 sia modificata; io trovo che questa legge ha bisogno di alcune radicali modificazioni, ma, ad onta che abbia questo desiderio, ad onta che vi abbia la necessità di riforme, non credo che sia ora opportuno d'occuparcene, perchè ci vorrebbero per discutere questa legge non meno di dodici o quindici giorni, cioè più di quanto ci è dato disporre, avuto riguardo alle altre molte leggi che ci sono proposte.

Io quindi pregherei la Camera a non porre questa legge di pubblica sicurezza all'ordine del giorno in questo scorcio di Sessione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che la legge di sicurezza pubblica debba essere discussa in questo scorcio di Sessione.

(La Camera delibera negativamente.)

L'onorevole Lazzaro vuol parlare sopra un incidente?

LAZZARO. Vorrei fare una brevissima richiesta all'onorevole ministro dell'interno a proposito della legge comunale e provinciale.

Nelle provincie meridionali è in vigore una circolare del 20 agosto 1861 colla quale si modifica in alcune parti sostanziali la legge del 1859: quella circolare richiama in vigore molti articoli dell'antica legge amministrativa del 1816. Ora io domando all'onorevole presidente del Consiglio se, essendosi per ora messo da parte il disegno di modificazione a quella legge, debba tuttavia in quelle provincie rimanere in vigore la circolare sopraddetta, la quale restringe i diritti dei comuni specialmente per ciò che riguarda la nomina dei loro impiegati...

LA FARINA. Domando la parola.

LAZZARO... nomina ad essi devoluta da esplicite disposizioni della legge organica amministrativa.

Questa circolare, diceva, richiama in vigore articoli di una legge esosa, di una legge fatta nel periodo della reazione, direi quasi sul tamburo austriaco; quindi io domando se nel tempo che decorrerà fino alla discussione della modificazione sulla legge del 1859 i comuni debbano essere sottoposti ad un'ingerenza vessatoria contraria allo spirito dei tempi, ai bisogni dell'amministrazione locale ed ai diritti riconosciuti nel comune.

PRESIDENTE. L'onorevole La Farina ha facoltà di parlare.

LA FARINA. Darò un semplice schiarimento di fatto.

L'esistenza di questa circolare non ha impedito a molti comuni delle provincie napoletane di usare di tutta la libertà ad essi accordata dalla legge. Infatti, se ben mi ricordo, citerò il comune di Salerno, il quale

ha riformato la pianta e ristretto il numero dei suoi impiegati, e quindi ha usato di tutta la libertà che dà la legge del 1859.

Alcuni prefetti hanno creduto di tener fermo al disposto della circolare che, secondo me, restringe le libertà accordate dalla legge. Sono venuti dei reclami al Governo dai comuni contro i decreti dei prefetti. Per quanto è a mia conoscenza, e credo in questa parte di essere ben informato, il Governo ha sempre finora fatto ragione ai comuni, i quali reclamavano contro i decreti dei prefetti.

Credo che sarebbe molto utile che quella circolare fosse rievocata dal Governo, ma in tutti i casi faccio osservare che, qualora i municipi hanno usato di quella libertà che concede loro la legge, l'hanno fatto francamente e senza ostacolo, almeno in molti comuni delle provincie napoletane.

LAZZARO. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Non credo che realmente questa circolare (son libero nel giudicarla, poichè non è emanata dal Ministero presente) fosse direttamente contraria alla lettera della legge. Forse non era interamente conforme al suo spirito ed appunto, come avvertiva l'onorevole La Farina, tuttavoltachè si presentarono casi in cui i comuni, valendosi delle disposizioni della legge comunale, hanno creduto di poter fare quelle nomine che, secondo la legge, erano nelle loro attribuzioni, il Ministero non ha mai esitato a tener valide le elezioni fatte.

Inoltre, benchè non si sia fatta una circolare direttamente contraria a quella dell'agosto 1861 (poichè vede bene l'onorevole Lazzaro, e comprende la Camera che non sarebbe conveniente che si facesse una circolare oggi in un senso, domani in un altro), tuttavia si sono date istruzioni abbastanza precise, affinchè si lasciasse che i comuni si valessero di quelle facoltà che la legge loro attribuiva, e non si cercasse di metterli continuamente in conflitto colle autorità, quando si fossero valse di questo diritto.

Io credo che queste osservazioni basteranno a soddisfare i desiderii dell'onorevole Lazzaro.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io son lieto di udire che siano state date istruzioni che colpiscano di paralisi, insomma neutralizzino le disposizioni contenute nella circolare. Sia che con una circolare novella, sia che con un altro mezzo, purchè quella circolare li distrugga negli effetti, per me vale lo stesso; e prendo atto delle dichiarazioni testè fattemi dal presidente del Consiglio.

Risponderò ora qualche cosa all'onorevole La Farina, mostrandogli che non sono cessati gli sconci ai quali io alludeva come conseguenza di quella deplorabile circolare.

Vi sono, ad esempio, due comuni, uno nella provincia di Molise, quello di Sant'Elia, il quale, avendo rimosso il cancelliere, ha trovato ostacoli nel prefetto che non ha approvato le sue deliberazioni.

Il comune di Conversano, in Terra di Bari, aveva rimosso alcuni impiegati da esso dipendenti. Il prefetto annullò la deliberazione; il comune la rinviò, quindi conflitto fra l'autorità governativa e la municipale. Per uno di quegli impiegati fu risolta la questione a favore del comune, perchè si disse espulso prima della circolare suddetta; per gli altri pende ancora la questione, perchè esonerati dopo della stessa. Intanto il diritto di un patriottico ed eccellente municipio non è riconosciuto, quindi ancor durano gli sconci di cui favellava.

Concludo del resto che io prendo atto delle dichiarazioni del ministro, perchè i comuni possano godere liberamente delle facoltà loro concesse dalla legge.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

Si procede ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto della legge.

Prego i signori deputati a non uscire, perchè, se infine, per mancanza di numero, la votazione andasse deserta, si dovranno inscrivere i nomi dei mancanti sulla gazzetta ufficiale.

SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO LA FARINA PER LO STABILIMENTO DI UNA DIREZIONE DI SANITÀ MARITTIMA IN MESSINA.

LA FARINA. Siccome ora verrebbe all'ordine del giorno lo svolgimento della mia proposta di legge per lo stabilimento di una direzione di sanità marittima in Messina, se la Camera lo permettesse prima della votazione, io non avrei mestieri che di dire pochissime parole in proposito.

Molte voci. Sì! no! Ai voti! Parli!

PRESIDENTE. Pare che la Camera aderisca alla sua istanza.

LA FARINA. Signori, il progetto di legge da me presentato non è di un interesse municipale, ma è di un interesse generale ed importantissimo pel commercio marittimo.

La Camera saprà che la città di Messina aveva un magistrato supremo di salute che durò sino al 1818; ed al 1818, per la nuova legge che si emanò, Messina fu equiparata a Palermo ed a Napoli come deputazione sanitaria di prima classe. Siccome le attribuzioni erano scemate, il Governo borbonico, accortosi dell'errore che aveva commesso, con un decreto reale del 13 aprile 1838 restituì alla deputazione di Messina gran parte delle attribuzioni che aveva avute come magistrato supremo.

Dopo l'annessione, essendo stato proposto un nuovo ordinamento delle sanità marittime, io aveva fatto istanze presso il Ministero affinchè fosse modificato quell'articolo che riguardava le direzioni di sanità.

Allora il conte di Cavour aveva promesso che questa modifica si farebbe, ed aveva invitato me a fare una

proposta in Parlamento allorchè sarebbe venuta la discussione di quella legge, a fine di dare a Messina una direzione di sanità marittima.

Sventuratamente io non mi trovai nella Camera quando questa legge si discusse; quindi l'antico errore si rinnovò. Si tratterebbe ora di correggere quest'errore, e per dimostrare l'importanza della mia proposta io non ho che a citare alcune cifre.

La statistica dei porti dal 1851 al 1860 dà per il porto di Messina, vapori e legni di vela quadra 1690, della portata complessiva di 360016 tonnellate; legni di vela latina e mista 2692, della portata complessiva di 91495 tonnellate; il che dà un totale di 4382 arrivi, colla somma complessiva di 450000 tonnellate.

Ho qui lo stato degli arrivi del 1861. Questo in totale dà niente meno che una cifra di 5941 legni, che raddoppiata colle partenze, dà una cifra di 12 mila legni in un anno.

Ora io domando se non è eminentemente assurdo che una città di così grande importanza marittima non abbia una direzione sanitaria.

Quando si entrerà in discussione io presenterò altri dati statistici che molto conforteranno la mia proposta. Per ora io credo che quello che ho accennato sia sufficiente, perchè la Camera voglia avere la bontà, qualora il Ministero non si opponga, e credo che non si opporrà, di prendere in considerazione il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Il ministro per la marineria ha facoltà di parlare.

DI PERSANO, ministro per la marineria. Io non mi oppongo a che sia presa in considerazione la proposta di legge presentata sopra la sanità marittima di Messina.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia prendere in considerazione la proposta dello stabilimento di una direzione della sanità marittima in Messina.

(È presa in considerazione.)

Si passa alla votazione per isquittinio segreto del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	194
Voti contrari 	31

(La Camera approva.)

DOMANDE ED ISTANZE DEI DEPUTATI CAPONE E RICCIARDI CIRCA L'APPLICAZIONE NELLE PROVINCE MERIDIONALI DELLE LEGGI DI REGISTRO E BOLLO.

CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di riprendere il loro posto.

CAPONE. Venuta in esecuzione la legge sul registro

e bollo, è nata una difficoltà nella esecuzione della stessa, perchè v'è in essa una contraddizione manifesta colla legge del notariato. La legge intorno al notariato delle provincie meridionali stabilisce che non si può scrivere dal notaio la minuta dei rogiti se non in una sola metà longitudinale del foglio di carta, lasciando l'altra metà di margine. È vietato assolutamente di lasciar vuoto qualunque siasi spazio nel corpo della scrittura, ecc. Ora la nuova legge del registro e bollo proibisce di scrivere sui margini della carta bollata, i quali, come tutti sanno, sono segnati da due righe, quindi se il notaio ubbidisce la legge del notariato, va soggetto ad una multa gravissima portata dalla recente legge del registro e bollo; se ubbidisce a questa, incorre in una multa molto più grave, ed in certi casi incorre fino nella sospensione dalla sua carica. Un tal disordine ha avuto per effetto che molti notai si sono rifiutati perfino di rogare testamenti, non volendo assoggettarsi ai rigori delle due contraddicentisi leggi.

Ciò posto, sono obbligato di pregare il Ministero di studiare la cosa e di trovar modo che i notai possano adempiere al loro dovere, e nello stesso tempo non disobbedire ad alcuna legge dello Stato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Blasiis.

DE BLASIIIS. Io credo che l'obbiezione fatta dall'onorevole Capone sia molto facile a risolversi. È vecchio adagio che le leggi posteriori derogano alle anteriori.

CAPONE. Domando la parola.

DE BLASIIIS. Ora dunque è chiaro che la legge posteriore è quella che debbe essere eseguita. Quindi ogni inconveniente mi pare che stia in quell'incertezza che regna sempre al primo eseguirsi della legge. Ma basterà riflettere a questa semplice cosa che io ho eccepita per vedere come ogni difficoltà scompaia.

CAPONE. L'onorevole De Blasiis ha presa la mia osservazione un po' troppo alla leggiera. Generalmente non si ammette che una legge di finanza possa derogare ad una legge che intende alla custodia ed alla garanzia dei diritti di proprietà, di successione e simile, insomma a quanto è di speciale competenza del giure civile.

La legge sul notariato, che strettamente connettesi a questo per l'intima essenza sua, in vista di un interesse generale, interdice assolutamente che resti spazio alcuno vuoto nel quale si possa, sotto qualunque siasi pretesto, per qualunque siasi caso, introdurre anche una minima lettera.

Ora essendo stato questo il principio che ha governato la legge del notariato, bisogna derogare alla stessa non per via indiretta ed equivoca, come una legge di finanza, ma con istabilire un novello principio, ed adottando una novella legge la quale sappia conciliare la garanzia degli interessi ai quali intendeva la notarile nelle Due Sicilie colle esigenze delle nuove leggi sul registro e bollo.

In ogni modo, se il ministro crede di poter prendere sopra di sè di risolvere questo dubbio, che è dubbio di ordine pubblico, lo faccia pure sotto la sua responsabilità. Ai tribunali il decidere se un atto o decreto mini-

steriale possa arrogarsi tanto; quanto a me credo necessario che sia tolta la presente incertezza, e sia tolta sollecitamente, sottraendo i notai dalle incertezze e dai pericoli nei quali versano.

MICHELINI. Malgrado la distinzione fatta dal deputato Capone, io credo che regga in tutta la sua forza la risposta che gli era stata fatta dal penultimo oratore.

È chiaro che le leggi posteriori derogano alle anteriori senza distinzioni di categorie cui queste leggi appartengano; tutte le leggi hanno eguale autorità e non si deve distinguere fra esse.

Del resto, ove si dovesse fare qualche distinzione per cui l'antica legge napoletana sul notariato fosse ancora in vigore negli articoli dei quali si è parlato, malgrado la più recente sulla registrazione e sul bollo, spetta il decidere la cosa a coloro che sono incaricati d'interpretare le leggi applicandole ai casi speciali, cioè unicamente ai magistrati.

Io non veggio pertanto come si possa invocare a questo riguardo il Ministero. In questo i ministri non hanno maggiore autorità che qualunque privato cittadino. Si vuole forse che il Ministero interpreti la legge con circolari o decreti reali? Questo sarebbe grave errore costituzionale. Le leggi ognuno le interpreta per proprio conto, salvo, ove sbagli, ad essere ricondotto al dovere dai magistrati.

Nel caso in cui si tratta, spetta ai magistrati interpretare le leggi sul notariato e sul registro, e conciliarle, ove siano contraddicenti, in quel modo che crederanno opportuno. Non so se daranno o no ragione all'onorevole Capone. Ma ciò non riguarda nè noi, nè il potere esecutivo.

Chè, se si scorgesse che inconvenienti provenissero dall'interpretazione dei magistrati, allora o il Ministero o qualunque deputato, valendosi dell'iniziativa parlamentare, possono presentare un progetto di legge interpretativa, perchè solamente coloro cui compete la facoltà legislativa hanno il diritto d'interpretare le leggi in modo generale ed obbligatorio per tutti.

Queste sono necessarie conseguenze della natura delle politiche istituzioni.

CAPONE. Mi si permetta un'altra semplice osservazione.

L'onorevole Michelini mi perdoni, non pare che abbia intesa tutta la serietà della difficoltà e dove si trovi; perciò torno a dire: i notai delle Due Sicilie sono obbligati ad attenersi strettamente alla legge sul notariato, la quale regola specialmente tutta la parte formale dei rogiti. Parte di legge che sta nella più stretta connessione possibile colle leggi civili è la procedura civile di quelle provincie, dacchè dall'osservanza rigorosa della legge notarile dipende sovente la validità o la nullità dei rogiti. Per sorvegliare la rigorosa osservanza nelle più minute parti di quest'ultima legge, è prescritto ai notai di mandare i loro protocolli, credo ogni sei mesi, alla Camera notarile della provincia, la quale li ispeziona diligentemente ed applica senza pietà le multe e le sospensioni dall'esercizio della carica com-

minate dal legislatore secondo le varie mancanze nelle quali possono essere caduti. Una delle cose severamente punite è appunto il modo col quale vengono raccolti e scritti gli atti nelle loro minute originali, ove per poco si allontanano dalle prescrizioni della legge, fra le quali evvi quella di non lasciare spazio alcuno vuoto e di lasciare netta la metà di ogni pagina. A tutto ciò avrebbe dovuto ovviarsi allorchè furono compilate le nuove leggi di registro e bollo, armonizzandole colle varie legislazioni tuttora imperanti nelle varie provincie d'Italia.

Nel periodo di transizione, nel quale ci troviamo, deve il Parlamento valutare seriamente le difficoltà che la transizione presenta, studiando ogni via che, senza offendere i principii, faccia raggiungere i diversi scopi che deve aver in mira il legislatore.

Or la legge sul notariato colle sue severe regole sussiste sempre; debbono quindi con essa armonizzarsi al più presto possibile, le nuove leggi di registro e bollo.

Badi poi l'onorevole Michelini che per le leggi di quelle provincie è stabilito financo in che modo, in che punto della pagina si debbano apporre le firme e le sottoscrizioni, ecc. Vuole l'onorevole Michelini che qualunque notaio si faccia arbitro, e deroghi all'una od all'altra legge? Creda dunque che la cosa è molto seria, e, portata ai magistrati ordinari, sa che cosa direbbero? Che la legge regolatrice dei rogiti è quella del notariato; legge di massimo pubblico interesse, d'interesse di gran lunga superiore a qualunque interesse finanziario.

Del resto, è cosa molto facile al ministro guardasigilli di far esaminare la questione, e forse, raffrontando i due sistemi notarili di qua e di Napoli, potranno togliersi agevolmente le difficoltà; ma queste debbono rimuoversi dai poteri costituzionali dello Stato, non dall'interpretazione arbitraria di chicchessia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi ha la parola per una mozione d'ordine.

RICCIARDI. Io domando che si rimetta questa discussione al giorno in cui la Camera sarà chiamata a deliberare sopra varie petizioni che arriveranno tra breve da Napoli e da Sicilia (*Movimenti*), petizioni in cui verrà domandata la sospensione di questa legge, la quale ha cagionato tali malumori, che il prefetto Pallavicini credo sia stato in procinto di sospenderne l'applicazione, del che l'onorevole presidente del Consiglio potrà chiarirci.

PRESIDENTE. Permetta, qui non si tratta della esistenza della legge. L'onorevole Capone additava solamente un dubbio sulla attuale applicazione di una delle disposizioni della medesima, ed eccitava il Ministero a provvedere per la soluzione regolare e giuridica della difficoltà; ed è perciò che io gli ho concesso la parola, massime che, pur troppo, se si dovesse procedere ad altre proposte, non si potrebbe ottenere la votazione, perchè non siamo più in numero.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Risponderò prima di tutto all'onorevole Ricciardi sul malcontento che egli asserisce essersi destato in tutte le popolazioni, e

specialmente nelle provincie meridionali, pel fatto della pubblicazione di questa legge.

Certamente non vi è legge d'imposta la quale, quando venga applicata, non dia luogo a malumori, perchè tutti coloro che debbono pagare un balzello al quale non erano avvezzi, certo non può dirsi che siano molto soddisfatti. Ma debbo pure avvertire che, rispetto a questa legge, il malcontento non si è fatto sentire sulla generalità delle popolazioni, ma si è manifestato soltanto in una classe di cittadini, voglio dire presso i curiali, e posso assicurare l'onorevole Ricciardi che, sebbene essi abbiano fatto i più grandi sforzi per sollevare l'opinione pubblica contro questa tassa, questi tornarono senza effetto.

RICCIARDI. Domando la parola.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Vengo ora a dire due parole sulla proposta dell'onorevole Capone. Non so realmente se vi sia la contraddizione che egli ha affermato esistere tra la legge del bollo e la legge organica del notariato nelle provincie napolitane: io credo che si possa facilmente conciliare l'obbligazione che hanno i notai di tenere un certo spazio nella scritturazione dei fogli di carta, senz'altro sia assolutamente inapplicabile la legge del bollo; ma supponendo che sia vero esistervi questa contraddizione tra la legge del bollo e la legge del notariato, è evidente quanto asseriva l'onorevole De Blasiis e confermava l'onorevole Michelinì, cioè che si sarebbe portata implicitamente una deroga alla legge del notariato. È principio inconcusso che la legge nuova deroga quella che è anteriore. Se dunque la disposizione che si contiene nella legge del bollo è tale che non possa essere eseguita senz'altro venga meno quella sul notariato, quest'ultima deve necessariamente perdere ogni forza.

E qui non è il caso di distinguere tra una legge d'un ordine speciale ed un'altra d'ordine generale. La legge nuova quando ha una disposizione che sia in contraddizione colla legge precedente, questa rimane totalmente abrogata. Non è poi il caso in cui il Ministero debba dare alcune norme; in questa parte non è che ai tribunali che si appartiene di decidere la questione, se i notai siano ancora tenuti ad eseguire la legge del notariato anzichè quella del bollo. Quando vi fossero poi contraddizioni nei giudicati che si proferissero dai vari tribunali, allora potrà essere il caso dell'iniziativa parlamentare, oppure che il Ministero venga proponendo un progetto di legge per far cessare questo sconcio e per dare una interpretazione la quale sia obbligatoria per tutti, la quale, come ognuno sa, spetta solo al potere legislativo.

Ritengo quindi che allo stato delle cose nulla occorra fare, e che si abbia quindi da attendere il risultato dei giudizi, che certo, quando esistesse questa contraddizione, non mancherebbero di pronunciarsi.

CAPONE. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. L'onorevole presidente del Consiglio non

ha risposto alla mia prima domanda, cioè se fosse vero che il prefetto di Palermo...

PRESIDENTE. Adesso si tratta dei notai e non di prefetti. (*ilarità*)

RICCIARDI. Io trovo essere questo un fatto abbastanza importante da dover provocare una risposta del signor ministro. Quanto poi a quello che ha detto non essere generale il malcontento per la legge sul registro e bollo, io capisco benissimo che i contadini e gli operai, i quali non hanno avuto nè avranno mai cognizione di questa legge, non vengano a gridare contro la stessa; ma la classe dei notai, dei giurisperiti, dei patrocinatori, degli uscieri e di tutti coloro insomma che sono chiamati ad applicare questa legge e che ne prevedono le conseguenze, naturalmente ne rimase assai malcontenta, e certo io non ho udito da questa classe che sola una voce, e sono entrato nella convinzione profonda che questa legge non sarà veramente utile che ai debitori di mala fede.

BUDETTA. Io debbo far osservare alla Camera che la contraddizione tra la legge del registro e la legge organica sul notariato non sta nella materialità della cosa, ma nella sostanza di essa. Poichè la legge organica sul notariato prescrive che la scrittura degli atti in minuta debba esser fatta in modo che si lasci in bianco la metà dello spazio del foglio, non perchè questa metà rimanga in bianco in modo che possa adottarsi la legge sul registro scrivendovi sopra invece di lasciarlo in bianco; ma perchè su questo bianco ci debbono stare le firme di tutti i contraenti, si debbono mettere le notate, che il notaio è obbligato a prendere, del rilascio della copia, delle mutazioni che possono essere avvenute nei contratti, dell'iscrizione delle ipoteche legali che si debbono prendere, e tante altre cose. Oltre di che vi sono benanche delle altre disposizioni della legge organica sul notariato che meritano d'esser messe in armonia con la legge di tassa registro, su di che si chiama l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli, per le quali si richiede altrettanta carta quanta ve n'è per l'atto stesso; in conseguenza di che, colla legge esistente sul registro, manca lo spazio, il luogo ove metter le firme dei contraenti, e quindi l'impossibilità assoluta di poter adempiere alle formalità dell'atto.

Perciò a me pare che meriti di essere chiarita questa contraddizione; altrimenti si verifica quello che diceva l'onorevole Capone, cioè che i notai saranno nell'impossibilità di redigere gli atti del loro ministero.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Io credo che la contraddizione la quale vuol trovarsi tra la legge che riguarda il registro e la legge sul notariato veramente non esiste.

Quale sarebbe veramente la ragione di questa contraddizione, quando è canone inconcusso che la legge posteriore deroga alla legge anteriore? La distinzione dell'onorevole Capone intorno a leggi di diversa natura non regge menomamente.

L'una e l'altra sono leggi; l'una e l'altra sono approvate dai diversi poteri dello Stato, tanto se sieno leggi

finanziarie, quanto se siano leggi riguardanti l'ufficio di notaio.

Per ciò che riguarda poi le osservazioni dell'onorevole Budetta, la risposta è facile.

La carta bollata dell'ex-reame di Napoli era già d'una dimensione inferiore a quella la quale ora viene messa in atto dal Governo. I notai non potevano scrivere che semplicemente sulla mezza pagina, l'altra metà doveva servire per le note e per le firme. La carta bollata che ora si adopra ha uno spazio intermedio e ai due lati piccoli margini in cui non si può scrivere; ma certo è che lo spazio sul quale si può scrivere nella carta bollata presente è molto maggiore in confronto di quello che era lo spazio in cui si poteva scrivere quando doveva usarsi a metà.

Ora io domando: per qual ragione non si può riscare una piccola parte dello spazio intermedio per apporvi le firme e le postille?

Il notaio, scrivendo in questa guisa e mettendo le firme in una parte dello spazio intermedio, eseguirebbe le leggi senza nessuna possibilità di violare le disposizioni delle leggi di registro e di bollo.

D'altra parte, seppure questa è una quistione, essa può essere facilissimamente risolta dai tribunali.

In qualunque modo il Governo studierà questa quistione, e se per avventura troverà che veramente sia necessario il farlo, presenterà un progetto di legge alla Camera.

CAPONE. Io sono grato all'onorevole guardasigilli per la conclusione del suo discorso, e sono certo che, traducendola speditamente in fatto, ovverà alle difficoltà. Debbo però respingere e contraddire tutto il ragionamento che vi ha premesso, per motivi facili ad intendere.

Innanzitutto, se si accogliesse il suggerimento che ha dato, cioè di scrivere le minute notarili dividendo in due metà lo spazio dalla legge del bollo assegnato alla scritturazione degli atti, e lasciandone una in bianco per soddisfare ai bisogni per i quali la legge napoletana prescriveva il largo margine, ne verrebbe di conseguenza che bisognerebbe adoperare il doppio di carta, e quindi le provincie meridionali verrebbero a sopportare una doppia tassa di bollo. Ciò sarebbe contro all'uguaglianza nei tributi che la Costituzione vuole per tutte le provincie dello Stato. Inoltre crescerebbe quel malcontento contro la nuova legge che l'onorevole mio amico il guardasigilli sa non essere piccolo in questo momento nel mezzogiorno del regno.

Vi è di più. La legge del notariato non solo, ma il Codice di procedura civile e le stesse leggi civili delle Due Sicilie in molte occasioni, come ben fece notare l'onorevole Budetta, prescrivono delle annotazioni a margine le quali vanno scritte unicamente a margine, e non in calce degli atti notarili.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. È lo stesso.

CAPONE. Domando mille perdoni; non è lo stesso. Quando una legge positiva dice che dev'essere in margine, non altro che in margine, finchè una nuova legge

non autorizzi a far esse annotazioni in calce, non è in arbitrio del notaio di apporre in un posto più che in un altro. Me ne appello a tutti i giuristi che siedono in questa Camera se è ammissibile che s'interpreti una legge civile positiva nella maniera che fanno supporre le parole del guardasigilli.

La prescrizione della legge circa le annotazioni in margine è una delle più notevoli ed importanti per gli interessi dei terzi. Di fatto mediante tali annotazioni trasportasi sulle pagine medesime del contratto originale il sunto di qualunque contratto posteriore che contenga quietanza, modificazione, novazione, e simile, del primitivo stipulato. A questo modo i due rogiti restano materialmente inseparabili l'uno dall'altro, ed in ogni tempo le stesse pagine fanno fede delle vicende della contrattazione scritta in esse. Se invece l'annotazione si permettesse farla in calce dell'atto, occorrerebbe aggiungere nuovi fogli di carta, e questi potendosi agevolmente staccare col tempo, lo scopo benefico di quell'annotazione andrebbe perduto con grave danno degl'interessati.

Tanta essendo l'importanza delle annotazioni prescritte dalle provvide leggi delle Due Sicilie, ritenga l'onorevole guardasigilli che non basta il dire: si può scrivere in mezzo, si può scrivere in calce, senza falsare il concetto del legislatore.

Ho io ben voluto paragonare l'antica carta bollata di Napoli con quell'attuale, e dal loro raffronto ho rilevato come siano i margini della seconda affatto insufficienti per adempiere le condizioni che il Codice civile, quello di procedura civile e la legge sul notariato, citate innanzi, prescrivono per i rogiti notarili. A tutto ciò non ha potuto certo metter mente il ministro, chè nulla vi richiamava la sua attenzione; ma io prima di parlare alla Camera avevo il dovere di farlo, e l'ho fatto, per cui può egli esser certo che so quel che mi dico.

Le difficoltà elevate non sono impossibili a superare, le antinomie notate possono conciliarsi; ma lo si debbe fare con una legge positiva, chiara, esplicita, la quale dica: d'oggi innanzi farete a questa guisa, e non più in quella. All'arbitrio privato del notaio di sicuro non può lasciarsi, e quando altre ragioni mancassero, vi sarebbe quella d'impedire le disformità in cose di tanto momento per la garanzia degli interessi dei terzi. (*Conversazioni*)

PANATTONI. Domando la parola.

CAPONE. La serietà richiesta di questa stessa garanzia vi dice quanto sia assurdo pretendere che una legge di bollo, concepita quasi esclusivamente come legge finanziaria, abbia potuto derogare in alcuna parte, anche menoma, alle leggi ed alla procedura civile, non che alla legge sul notariato, alle quali nessuno mai pensò neppure incidentalmente allorchè quella legge del bollo fu compilata e votata. I canoni giuridici circa l'abrogazione delle leggi insegnano che una data legge nuova deroga, col venir pubblicata, all'antérieure che regolava la stessa materia, ma non mai si può estendere simile

implicita derogazione a leggi concernenti materie affatto estranee a quella contemplata nella legge recentemente pubblicata, a meno che non le mentovi una per una nella sua clausola derogatoria.

Ciò posto, voi siete obbligato necessariamente ad adattare la nuova legge sul registro e bollo alle leggi preesistenti nelle Due Sicilie; ma non potete da voi dire che si possa togliere o aggiungere, che si possa scrivere sotto o sopra od in calce degli atti notarili. Bisogna conciliare prontamente le due leggi; ma ciò non si può fare, siatene certi, che con altra legge, ed alla compilazione di questa spero voglia subito provvedere la nota solerzia dell'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Io non vorrei mescolarmi poco utilmente nella questione, non conoscendo abbastanza il tenore speciale delle leggi napoletane.

Tuttavolta è questione questa ove i principii generali del diritto possono dare qualche norma sicura; e quindi io credo che gli onorevoli miei colleghi, ed anche quelli che non appartengono alla classe legale, possano formarsi un'idea chiara della materia, se vorranno avere la bontà di attendere ad alcune distinzioni.

Bisogna distinguere, a parer mio (e credo in ciò non aver contrario chi conosca questa materia), le solennità dell'atto, e che stanno a integrare la legittimità del medesimo, dalla nullità di forma estrinseca, e dalle semplici irregolarità che sono colpite da multa.

Se si trattasse di solennità intrinseche, potrebbe dubitarsi che la preoccupazione dei notai napoletani non fosse senza fondamento. Imperocchè quando le leggi locali esigessero per la validità del testamento o di altri atti solenni, che si apponessero alcune sottoscrizioni e formalità sul margine del foglio come forma solenne e integrante dell'atto, allora la nuova legge del bollo, la quale vieta di scrivere sul margine, frapporterebbe un ostacolo al rogito notarile. Ma ciò non mi sembra dimostrato da quegli onorevoli preopinanti che fecero note alla Camera le perplessità insorte nelle provincie napoletane.

Parmi dunque che piuttosto le leggi di codesta parte d'Italia avessero imposte ai notai alcune forme accidentali ed estrinseche, le quali non sembra accertato che portino nullità, e tutto al più è da credersi che avrebbero esposto i notai a una multa. Ma, o si tratti di nullità estrinseche, o di semplice multa, è certo che in tali casi la legge nuova non è di ostacolo al rogito notarile. E la forma imposta ai notai, siccome sarebbe estrinseca e puramente effettuale, così potrebbe supplirsi con ogni altro modo equipollente che il notaio possa adoperare senza ledere la sopravvenuta legge del bollo.

Perciò concludo che questo incidente non debba avere seguito ulteriore; in quanto che i notai napoletani possono, senza esporsi a pericoli, supplire alle formalità volute dalle leggi locali in quella guisa che troveranno più conciliabile con la nuova legge; la quale certamente potè modificare la estrinseca forma degli atti, subito

che disponeva intorno alla carta bollata ed al modo di scrivervi gli atti medesimi.

PRESIDENTE. L'incidente non ha altro seguito.

BROGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parla sull'incidente?

BROGLIO. Quasi. (*Harità*)

PRESIDENTE. Risponda sì o no; perchè altrimenti debbo dare la parola al deputato Bottero che l'ha chiesta fin da principio.

RICCIARDI. Onorevole presidente, io ho domandato il differimento di questa questione.

PRESIDENTE. Ella ben vede che non si può procedere ai voti. Mi pare che quando egli giri gli occhi intorno...

RICCIARDI. È una proposta che dovrebbe mettersi ai voti.

PRESIDENTE. Seusi: non si è fatta nessuna proposta. Del resto non potrei metterla ai voti perchè la Camera non è in numero.

La parola spetta al deputato Bottero.

BOTTERO. Io debbo rivolgere una preghiera alla Camera. Secondo l'impegno preso nella tornata di ieri io ho subito convocata la Commissione pel progetto relativo al diritto di cittadinanza agli emigrati, ma nemmeno questa mattina abbiamo potuto essere in numero.

Nè ciò è colpa dei commissari, imperocchè uno di questi, l'onorevole Capriolo, non fa più parte della Commissione perchè quando fu assunto a segretario generale dell'interno cessò persino (momentaneamente) di far parte della Camera. Un altro, l'onorevole Conforti, ha anche cessato di essere commissario perchè è passato ministro.

Gli onorevoli Conti e Macchi sono a Londra, l'onorevole Argentino è presentemente ancora a Napoli.

MASSARI. È tornato.

BOTTERO. L'onorevole Castelli Luigi, secondo le prese informazioni, non è nemmeno più deputato, in guisa che anche annoverando fra i membri presenti l'onorevole Argentino, la Commissione non può riunirsi nel numero legale, perchè non saremmo mai più di quattro e per questo scorcio di Sessione sarebbe vano sperare che si volesse passare non che ad altro alla sola nomina del relatore.

Nello stato delle cose non vi è altro mezzo (se pur si vuole che la legge possa votarsi prima della chiusura del Parlamento) che quello di procedere alla nomina di nuovi commissari.

Quanto a me desidero che questa legge sia presentata al più presto, perchè si tratta non solo di una questione di giustizia e di nazionalità, ma anche di una questione finanziaria, imperocchè quando tutti gli emigrati avranno avuto il diritto di cittadinanza, e saranno paraggiati agli altri regnicoli, cesserà per l'erario pubblico l'obbligo di pagare tre milioni di lire all'anno a titolo di sussidio all'emigrazione. (*Movimenti*)

Son tre milioni che lo Stato guadagnerebbe, se il progetto potesse esser presto trasformato in legge.

TORNATA DEL 12 GIUGNO

Faccio pertanto caldo eccitamento alla Camera perchè la mia preghiera sia ascoltata, e venga creata una nuova Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro intende parlare su questa quistione ?

PATERNOSTRO. Io intendevo parlare sul bollo, ma mi riservo di trattare questa quistione un'altra volta.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Io appoggio la proposta dell'onorevole Bottero sulla necessità di nominare al più presto nuovi commissari; ma d'altra parte, non posso se non protestare contro quelle sue parole colle quali parrebbe aver voluto dire che, quando questi nostri sventurati fratelli saranno divenuti cittadini italiani, potremo fare un'economia; il che vuol dire che, diventando cittadini italiani, dovranno morire di fame. (Bravo! a sinistra)

BOTTERO. Io sono costretto di mantenere quanto ho detto. Acquistando il diritto di cittadinanza gli emigrati diventano uguali agli altri cittadini, ed evidentemente non solo dovranno cessare dal ricevere l'attuale sussidio (perchè altrimenti anche gli altri regnicoli poveri e specialmente i numerosi martiri politici domanderebbero con ragione un sussidio anch'essi) ma saranno anche sottoposti agli oneri a cui deve sottostare ogni regnicolo.

Ho fatto questa osservazione non a caso, perchè molti fuorusciti, sapendo che io era segretario di questa Commissione sono venuti a pregarmi di fare in modo che questa legge non sia obbligatoria e non imponga la cittadinanza anche ai nolenti, perchè ben sentivano che acquistando i diritti di cittadino dovevano anche sopportarne i pesi, come, per esempio, quello del servizio della guardia nazionale, e ciò (dicevano) nello stato doloroso in cui si trovano presentemente sarebbe troppo grave.

Io non ho fatto che rendermi interprete di molti emigrati che a me si rivolgono, perchè ho anche l'onore di essere membro della Commissione per la distribuzione dei sussidi.

Ho creduto opportuno di esprimere l'opinione di persone interessate, perchè in simili faccende il meglio è di attenersi alla pratica delle cose.

PRESIDENTE. Io non potrei porre ai voti la proposta del deputato Bottero, perchè la Camera non è in numero.

BATTAZZI, presidente del Consiglio. Senza intraprendere una discussione sulle conseguenze della legge, il che mi pare sarebbe cosa prematura, dico che sarebbe d'uopo a questo riguardo che gli uffici nominassero i commissari. Per ciò non è necessaria una deliberazione della Camera; basta che il presidente inviti gli uffici dei quali mancano i commissari a procedere alla nomina di essi.

Vi sono già quattro commissari, si facciano surrogare quei tre e ce ne saranno sette; e così vi sarà la maggioranza richiesta.

CRISPI. Siccome due mancano, perchè assenti, se

volessimo supplirli bisognerebbe che la Camera desse loro un mandato, e quindi occorrerebbe una deliberazione. In ogni modo gli uffici essendo mutati, neanche cotesta nomina sarebbe legalmente possibile.

BATTAZZI, presidente del Consiglio. Credo che non sarebbe conveniente surrogare tutti quelli che mancano.

Nominando tre commissari, avremo una Commissione di sette membri, numero sufficiente per le deliberazioni.

PRESIDENTE. Per solito, quando un ufficio ha nominato un commissario e questo commissario, per qualunque causa cessa dalla qualità di deputato, si deferisce allo stesso ufficio la elezione di un altro commissario. Quindi, non essendoci istanza perchè vengano surrogati i commissari che sono semplicemente assenti, ma soltanto perchè vengano surrogati quelli che nel frattempo cessarono dalla deputazione, il disegno di legge di cui si parla sarà posto all'ordine del giorno degli uffici I, VII e IX, i quali nomineranno i loro commissari in surrogazione degli onorevoli Capriolo, Castelli Luigi e Conforti.

Il deputato Broglio ha facoltà di parlare.

BROGLIO. A proposito della legge sul bollo e registro mi viene indicato da un giornale arrivato oggi a Torino, l'*Unità italiana*, il seguente telegramma:

« Il prefetto di Palermo ha pubblicato... »

BATTAZZI, presidente del Consiglio. So quanto ella vuol dire; le dirò che a me non consta, e che non credo ancora il fatto: certamente il prefetto avrebbe mancato gravemente al suo dovere quando avesse fatta una simile sospensione.

BROGLIO. Mi perdoni, non si tratta di una sospensione, ma di un telegramma, il quale è in questi termini:

« Il prefetto ha pubblicato oggi il seguente telegramma:

« Torino, ore 7 35.

« Tranquillizzate la popolazione sulle tasse del registro e del bollo; si userà larghezza nel condono di mancanze nei primordi dell'applicazione delle nuove leggi. Si spediscono per posta parecchi esemplari delle nuove leggi per essere distribuiti gratuitamente ai tribunali, autorità e notai.

« Firmato SELLA.

« Palermo, 5 giugno.

« Firmato GIORGIO PALLAVICINO. »

BATTAZZI, presidente del Consiglio. Mi spiace che non sia ora presente il ministro delle finanze, il quale potrebbe dare spiegazioni.

Quanto a me non consta del fatto, ed io certamente non ho mai dato istruzioni nel senso di sospendere o di attenuare l'esecuzione di una legge; bensì, siccome il prefetto si lagnava che non avesse un numero sufficiente d'esemplari di quelle leggi, il ministro delle finanze ha dovuto annunciare che i medesimi si sarebbero trasmessi.

BROGLIO. In tal caso sarebbe necessario richiamare

l'attenzione dell'onorevole ministro per le finanze sul fatto per l'effetto che esso può produrre nel paese. Io non credo che un ministro possa egli promettere che si userà larghezza nell'esecuzione di una legge.

BATTAZZI, *presidente del Consiglio*. E per questo è meglio aspettare che sia presente il ministro delle finanze.

BROGLIO. Ed appunto io faceva queste osservazioni perchè la Camera volesse poi chiamare l'attenzione del ministro delle finanze sul fatto da me enunciato.

La seduta è levata alle ore 5 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Riscatto del dazio di Stade sull'Elba;
- 2° Diritto di ostellaggio pel deposito delle merci nei porti di Brindisi e Messina;
- 3° Servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto;
- 4° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi. — Atti diversi. — Lettera della Presidenza del Senato per una funzione funebre. — Rinunzia del deputato Colombani — Per istanza del ministro Sella e del deputato Grassi, gli si dà un congedo. — Domanda del deputato Boggio circa lo scontro di carabinieri con grassatori, e schiarimenti del ministro per l'interno. — Il deputato Broglio rinnova le sue domande circa un telegramma da Palermo concernente l'esecuzione delle leggi sul registro e bollo — Spiegazioni del presidente del Consiglio e del ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Crispi. — Relazione sul disegno di legge per una ferrovia da Bra ad Alessandria. — Istanza del deputato Curzio circa l'esecuzione di leggi riguardanti la vendita di beni comunali — Risposta del presidente del Consiglio. — Annunzio d'interpellanza del deputato Paternostro. — Approvazione del disegno di legge per il riscatto del dazio di Stade sull'Elba. — Discussione del disegno di legge sui diritti di ostellaggio da pagarsi nei porti di Brindisi e di Messina — Dichiarazione del ministro per le finanze circa l'esecuzione della legge — Osservazioni del deputato Ricciardi sulla forma dell'articolo — Considerazioni del relatore Martinelli — Approvazione del progetto di legge. — Relazioni di petizioni — Petizione di elettori di Naso per la vacanza del loro collegio — Spiegazioni del deputato Camerata-Scovazzo, eletto in questo collegio, ed in quello di Mistretta — Osservazioni dei deputati Sanguinetti, Mellana, Capone, relatore, Crispi, Bertea, e del ministro di grazia e giustizia — Repliche — La petizione è inviata al Ministero, e il collegio dichiarato vacante — Incidente sulla votazione — Petizione della società clerico-liberale di Napoli — Parlano i deputati Ricciardi, Sanguinetti, Michelinì, Alfieri, Capone, relatore, e De Boni — Si passa all'ordine del giorno per la prima parte, e si invia al Ministero per l'altra.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

NEGROTTA, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni.

8274. Reineri Costanzo ex-ufficiale, già uditore di guerra nelle truppe lombarde, rinnova l'istanza rivolta alla Camera e trasmessa al Ministero della guerra per ottenere la pensione vitalizia qual compromesso politico, oppure la di lui riammissione nei veterani della real casa d'Asti.

8275. Buzzoni nobile Ottavia Barbara, da Brescia, si

rivolge alla Camera per conseguire in via di speciale provvedimento una pensione, quale vedova di Belotti Vincenzo, scrittore di commissaria distrettuale nelle provincie di Lombardia.

8276. La Giunta comunale di Campi, provincia dell'Abruzzo Ulteriore I, invoca dalla Camera alcuni provvedimenti per ridonare a quel comune l'antica sua prosperità.

8277. I misuratori e pesatori pubblici dei cereali nella città di Genova pregano la Camera di dichiarare che la loro compagna non sarà compresa fra quelle che il Governo propone di abolire.